



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO
DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO
S.-ECONOMATO E FORNITURA BENI E SERVIZI**

ATTO N. DD 2571

Torino, 29/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI, CALZATURE ORTOPEDICHE E PLANTARI PER I SERVIZI DELLA CITTA' DI TORINO - TRIENNIO 2025/2027 - A FAVORE DELLA DITTA CRIS S.R.L. - P.IVA: 03820800013 - INDIZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.900,00 IVA AL 22% INCLUSA – CIG B696CDCAF0

Premesso che l'art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, approvato con Deliberazione del CC n. 730/2024 del 02/12/2024, esecutiva dal 29/12/2024, attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento;

Viste le richieste pervenute dai vari Servizi del Comune per l'acquisto di dispositivi medici, calzature ortopediche e plantari da utilizzarsi per adempiere alle proprie attività istituzionali ed obbligatori per legge;

Considerata l'obbligatorietà e l'esigenza all'utilizzo di tale materiale da parte degli operatori ed addetti dei rispettivi Servizi Comunali, si rende necessario garantire indifferibilmente all'acquisizione della fornitura in oggetto, avente come CPV: 33190000-8 (dispositivi e prodotti medici vari);

Considerato che i beni in oggetto non sono reperibili nelle Convenzioni Consip attive, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it risultano presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito Mepa) nel Bando "Beni" - categoria merceologica: "Dispositivi medici" CPV: 33190000-8;

Si ritiene pertanto opportuno procedere tramite Mepa ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ed è stato pertanto acquisito il relativo CIG B696CDCAF0 con il quale è stata conclusa la trattativa diretta MEPA n 5283078 a favore dell'operatore economico CRIS S.R.L., sede legale in via Elvo n. 25 - 10155 - Torino , P.IVA: 03820800013, in quanto a seguito di apposita indagine di mercato espletata tra gli operatori presenti sul territorio comunale è stato l'unico a rendersi disponibile per eseguire la fornitura in oggetto e si è

tenuto in considerazione anche della documentata esperienza pregressa idonea all'esecuzione della prestazione contrattuale, con piena soddisfazione della Stazione appaltante, i cui documenti sono conservati agli atti del Servizio scrivente. Inoltre, considerato l'oggetto della fornitura, e, nello specifico, gli ausili ortopedici per disabili, risulta necessaria la presenza di un operatore economico sul territorio cittadino al fine di consentire l'espletamento della visita preliminare alla produzione dei plantari ortopedici e tale requisito risulta essere in capo al summenzionato operatore economico; Le modalità di affidamento e le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nel documento ***“Condizioni particolari della Fornitura di dispositivi medici, calzature ortopediche e plantari per i Servizi della Città di Torino per il triennio 2025/2027”*** e relativi ***“Allegati”*** nonché ***“l'offerta economica Mepa”***, che si approvano con il presente provvedimento (allegati n. 1, 2,3,4,5A,5,6,7); L'avvio del procedimento di affidamento non vincola la Civica Amministrazione alla conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate;

A seguito della verifica dell'offerta economica presentata dall'operatore economico sull'applicativo Mepa di acquistinretepa.it, agli atti del Servizio scrivente, per la fornitura in oggetto per Euro 3.196,71 oltre ad Euro 703,29 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 3.900,00, con il presente provvedimento si procede dunque all'approvazione dell'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. della fornitura in oggetto;

L'amministrazione procederà all'acquisto dei beni oggetto del contratto in forma scalare, fino a concorrenza dell'importo prenotato, che sarà impegnato integralmente a favore dell'operatore economico aggiudicatario, in quanto le eventuali economie di gara potranno essere accertate solo al termine dell'esecuzione contrattuale;

Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti e dell'allegato II.2-*bis*, si dà atto che al presente affidamento verrà applicato ai fini della determinazione delle clausole di revisione prezzi il seguente indice: il PPI (indice dei prezzi alla produzione) - tenuto conto del cpv 33190000-8 che verrà monitorato con cadenza trimestrale. Il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi avverrà con cadenza annuale, a decorrere dalla seconda annualità, con riferimento al mese del provvedimento di “aggiudicazione”, sulla base del monitoraggio effettuato secondo la cadenza stabilita dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1 e art. 3, comma 1 dell'allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.,

Ai sensi dell'art. 60, comma 5, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della suddetta clausola verranno utilizzati i fondi relativi ad eventuali economie di spesa ;

Dato atto inoltre che l'affidamento in capo all'operatore economico individuato è inferiore ad euro 5.000,00, e tenuto conto anche di quanto sopra esposto, non si applica il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Si dà atto che l'operatore economico ha accettato l'impegno all'osservanza sia del Patto di Integrità della Città di Torino, di cui all'allegato 1.1 al Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, sia del Codice di Comportamento della Città come da autodichiarazione presentata;

Si dà atto ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Dlgs 36/23 che il CCNL utilizzato dall'operatore economico è quello del settore metalmeccanico;

Si attesta che l'affidamento in essere non rientra nel campione individuato dalla Stazione Appaltante circa il controllo del possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 15, comma 2 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411;

Si dà altresì atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18, comma 3, lett. d), perché trattasi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e pertanto si procederà alla stipula del contratto

nei modi di cui all'art. 18 del citato Decreto;

Si dà inoltre atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferita agli impegni sarà imputata agli esercizi di competenza come da dettaglio economico;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014;

Si dà infine atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Aperta".

Tutto ciò premesso,

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

- di attestare che la fornitura oggetto dell'affidamento rientra nelle competenze di acquisto, così come attribuite dall'art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, approvato con Deliberazione del CC n. 730/2024 del 02/12/2024, esecutiva dal 29/12/2024;
- di attestare che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, ma è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel seguente Bando: "Bando "Beni" - categoria merceologica: "Dispositivi medici" CPV: 33190000-8;
- di dare atto che non viene applicato il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in quanto trattasi di affidamento inferiore ai 5.000,00 euro, anche tenuto conto delle ulteriori motivazioni di cui in premessa e che qui si richiamano;
- di dare atto dell'insussistenza di un interesse transfrontaliero certo ex art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per il modesto valore dell'affidamento;
- di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
- di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, la fornitura in oggetto mediante mercato elettronico MEPA, ai sensi del combinato disposto dell'art.

48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., attraverso lo strumento della Trattativa Diretta, all'operatore economico CRIS S.R.L., sede legale in via Elvo n. 25 - 10155 - Torino , P.IVA: 03820800013, per un importo di Euro 3.196,71 oltre ad Euro 703,29 per IVA al 22%, per una spesa complessiva di Euro 3.900,00, imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;

- di attestare che, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ai fini della procedura di revisione dei prezzi, verranno applicati gli indici inseriti in narrativa;
- di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione dell'operatore economico del rispetto della clausola di *pantouflage* o *revolving doors* in attuazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. contenuta nell'autodichiarazione prodotta;
- di dare atto che trattandosi di affidamento diretto di modesta entità, la cui riscossione non ristorerebbe da eventuali inadempimenti e/o risoluzioni contrattuali, e valutata inoltre la credibilità e la solidità dell'operatore economico, avendo lo stesso adempiuto ad identiche prestazioni contrattuali in modo puntuale e preciso a favore dell'Amministrazione, non viene richiesta la garanzia definitiva così come prescritto dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di essere in regola con il versamento contributivo e assicurativo;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, lett. d) del citato Decreto, trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
- di autorizzare la stipula del contratto di cui all'art. 18 del citato Decreto e la successiva emissione dell'ordine di acquisto a favore dell'operatore economico CRIS S.R.L., sede legale in via Elvo n. 25 - 10155 - Torino , P.IVA: 03820800013;
- di dare atto che i beni acquistati con questo provvedimento saranno contabilizzati nei registri di inventario dei beni mobili della Città relativi ad ogni servizio presso cui saranno destinati;
- di dare atto del rispetto del dettato di cui all'art. 183 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, in quanto trattasi di spesa connessa a contratti pluriennali;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Funzionario E.Q. Dr. Ferdinando BOVE;
- di attestare che l'esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni sarà imputata agli esercizi di competenza come da dettaglio economico;
- di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore della ditta affidataria verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
- di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo alla sottoscritta Dirigente e al RUP sopraindicato;

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Aperta".

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa di Euro 3.900,00 - IVA 22% inclusa - con la seguente imputazione:

Importo	Anno Bilancio	Mission e	Program ma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo - Articolo	Servizio Responsabile	Scadenza obbligazione
1.300,00	2025	01	11	1	03	002610005001	005	31/12/2025
1.300,00	2026	01	11	1	03	002610005001	005	31/12/2026
1.300,00	2027	01	11	1	03	002610005001	005	31/12/2027
Descrizione capitolo e articolo	ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - MATERIALE VARIO - settore 005							
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario							
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.							

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Lorella Bosio

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI , CALZATURE ORTOPEDICHE E PLANTARI

AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto.....

nato il..... a

in qualità di.....

dell'impresa.....

codice fiscale..... - p.IVA

con sede in.....

Numero cell. pec.....

mail

Matricola INPSSede zonale di competenza.....

Codice ditta INAIL PAT INAIL.....

(In caso di più posizioni INPS e INAIL occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa)

Sede zonale di competenza Agenzia delle Entrate

Indicazione della sede principale, indirizzo e n. telefonico, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili:

.....
.....

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

- a) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dagli art. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (allegare eventuali sentenze);
- b) di conoscere ed accettare tutto quanto previsto nel documento condizioni particolari di fornitura e nei relativi allegati ;
- c) di garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- d) scegliere una delle due opzioni di seguito:
- ☐ di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- ☐ di non essere soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 per le seguenti motivazioni (completare);
- e) di impegnarsi ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- f) di **essere in regola** con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS/ INAIL);
- g) di **conoscere, accettare ed impegnarsi** a rispettare il Patto di Integrità delle Imprese, allegato alla presente ed a rispettare, altresì, il Codice di Comportamento della Città (<http://bandi.comune.torino.it/informazioni/codice-comportamento>);
- h) di impegnarsi al rispetto della clausola di *pantouflage* o *revolving doors* in attuazione dell'art. 53, comma 16-*ter* del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- i) di autorizzare la Stazione Appaltante al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/2003, ai fini della verifica da parte del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

Firmato digitalmente

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DELLA DITTA

CIRCA L'OTTEMPERANZA DELLE MISURE DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il/la sottoscritto/a _____ nato il _____
a _____ cod.fisc. _____, residente
in _____ via _____
n. _____, Legale Rappresentante della Ditta _____ con sede legale
posta in via/piazza _____ n. _____ del comune di
_____ in provincia di _____ PARTITA I.V.A. n.
_____, CODICE FISCALE _____ e in qualità di
Datore di Lavoro della stessa ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, consapevole delle
responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. n. 76, del D.P.R. n.
445/2000,

D I C H I A R A

di ottemperare alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

In particolare, in riferimento ai disposti di cui al D.Lgs. 81/2008, lo scrivente dichiara che:

- ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione del Rischio della propria attività lavorativa di cui all'art 28 prendendo in considerazione i seguenti elementi: ambiente/i di lavoro, organizzazione del lavoro, dispositivi protezione collettiva ed individuale, dispositivi sicurezza macchine/impianti ;
- ha adottato procedure che assicurino che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza di cui all'art. 36, con particolare riferimento alla propria mansione, prima che a questi gli vengano affidati specifici compiti;
- ha valutato, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (rumore, manipolazione di sostanze chimiche, utilizzo di attrezzature, rischio elettrico, caduta dall'alto, ecc.);
- ha adottato procedure che prevedono la sostituzione programmata e preventiva delle parti di macchina/e od impianto/i la cui usura o mal funzionamento può dar luogo ad incidenti;
- coinvolgerà, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (e CASSA EDILE, ove previsto);

- informerà il proprio personale, di cui si assume sin d'ora la responsabilità dell'operato, delle disposizioni in materia di sicurezza individuate presso la sede comunale dove dovranno essere svolte le attività in appalto, nonché delle prescrizioni e delle procedure individuate nel presente documento e suoi allegati;
- la Ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle attività commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- nei casi previsti dall'art.26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ispezionerà la zona di lavoro prima di iniziare i lavori e collaborerà con il Servizio di Prevenzione e Protezione con il quale valutare eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e conseguenti ad eventi non noti al momento della sottoscrizione del contratto.

E' fatto obbligo alla Ditta affidataria di eseguire le prestazioni in locali in cui non sono presenti utenti ovvero PERSONALE COMUNALE);

- informerà il Committente su eventuali rischi specifici dell'attività della Ditta che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa comunale o che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del personale comunale.

Si informa, infine, che il nostro Referente delegato per le attività oggetto dell'appalto è il Sig. _____ tel _____, individuato per comunicare i rischi specifici introdotti nei luoghi di lavoro comunali e svolgere il sopralluogo congiunto preliminare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio delle attività, presso ciascuna sede luogo di lavoro comunale oggetto dell'appalto.

La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate.

IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE TRASMESSO FIRMATO DIGITALMENTE DAL DATORE DI LAVORO/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO
DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO
SERVIZIO ECONOMATO FORNITURA BENI E SERVIZI

AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA

CPV: 33190000 – 8: DISPOSITIVI E PRODOTTI MEDICI VARI

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

SEZIONE I MODALITA' DI GARA	4
1. Oggetto della fornitura	4
2. Durata e valore del contratto.....	4
3. Requisiti di partecipazione e modalità di affidamento.....	5
3.1 Requisiti di partecipazione:	5
3.2 Modalità di partecipazione:.....	6
3.3 Procedura di soccorso istruttorio:.....	6
4. Costi per la sicurezza	7
5. Affidamento	7
6. Garanzie	8
7. Comunicazioni	8

8. Accesso agli atti.....	9
9. Subappalto	9
SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO.....	9
10. Obblighi dell'affidatario, modalità e tempi di esecuzione	9
10.1 Adempimenti.....	9
10.2 Tracciabilità flussi finanziari.....	9
10.3 Comunicazione nominativo Referente.....	10
10.4 Modalità e tempi di esecuzione	10
10.5 Consegna	10
11. Revisione prezzi	10
12. Rinegoziazione	11
13. Garanzia sui beni forniti	11
14. Personale	12
15. Controlli sull'esecuzione	12
16. Penalità	13
17. Risoluzione del contratto.....	14
18. Recesso	14
19. Ordinazione e pagamento.....	14
20. Osservanza leggi e decreti – sicurezza sul lavoro.....	15
20.1 Osservanza Leggi e Decreti.....	15
21. Divieto di cessione del contratto, modalità della cessione del credito.....	15
22. Spese di affidamento, contratto ed oneri diversi	16
23. Liquidazione giudiziale o altre cause di modifica della titolarità del contratto.....	16
24. Domicilio e foro competente	16
25. Trattamento dei dati personali.....	16

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE

ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA

ALLEGATO 3 - PATTO DI INTEGRITA'

**ALLEGATO 4 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI CALZATURE DA LAVORO
NON DPI E DPI, ARTICOLI E ACCESSORI IN PELLE**

ALLEGATO 5 - MODELLO DICHIARAZIONE CONFORMITA' CAM

ALLEGATO 6 - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

ALLEGATO 7 - INFORMATIVA PRIVACY

OGGETTO: FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI, CALZATURE ORTOPEDICHE E PLANTARI PER I SERVIZI DELLA CITTA' DI TORINO PER IL TRIENNIO 2025/2027.

La Città di Torino intende procedere all'acquisto della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e con le modalità previste dalle presenti Condizioni particolari, utilizzando la piattaforma MEPA.

Le Condizioni del Contratto per la fornitura di beni che verrà concluso in caso di accettazione del preventivo del fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al bando **"BENI"** – categoria merceologico: **Dispositivi Medici - CPV: 33190000-8: DISPOSITIVI E PRODOTTI MEDICI VARI** del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i.

SEZIONE I MODALITA' DI GARA

1. Oggetto della fornitura

La procedura ha per oggetto l'affidamento per la fornitura di dispositivi medici, calzature ortopediche e plantari per i dipendenti della Città di Torino ed è previsto un unico lotto indivisibile.

L'affidamento diretto oggetto del presente documento è disciplinato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ("nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"); alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

La prestazione principale è costituita dalla fornitura di dispositivi medici, calzature ortopediche e plantari per i dipendenti della Città di Torino.

Le forniture di calzature ortopediche e plantari devono possedere le certificazioni relative alla conformità alle normative UNI EN di riferimento nonché alle specifiche tecniche di base ai Criteri ambientali Minimi (CAM) per le forniture di calzature ortopediche, articoli e accessori in pelle come da Decreto Ministeriale del 17/05/2018 (G.U. n. 125 del 31/05/2018) come da Allegato 4.

Ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella principale.

2. Durata e valore del contratto

La fornitura di dispositivi medici, calzature ortopediche e calzature e plantari per i dipendenti della Città di Torino oggetto dell'affidamento avrà durata fino al 31/12/2027 e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., entro 30 giorni dall'affidamento, fatte salve le facoltà di cui all'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 18 del medesimo Decreto.

L'importo massimo per l'affidamento della fornitura, ammonta ad Euro 3.196,71 oltre ad Euro 703,29 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 3.900,00.

Nel prezzo della fornitura si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente documento, inerente comunque l'esecuzione della fornitura medesima.

L'Amministrazione non assume impegno formale circa l'effettiva fornitura che verrà ordinata. Pertanto il contratto sarà stipulato a misura, la tipologia di richiesta e l'ammontare definitivo che sarà effettivamente erogato alla ditta aggiudicataria sarà determinato in virtù delle forniture ordinate, conseguenti alle richieste che perverranno in fase di esecuzione del contratto. A seguito del formale Ordinativo da parte dell'Amministrazione, la fornitura dei prodotti oggetto del presente appalto, sarà effettuata in forma scalare e dovranno essere consegnati come tipologia e taglie richieste direttamente agli utenti presso la vostra sede in modo da permettere la prova e verificare l'adeguatezza e il comfort del prodotto. L'amministrazione procederà all'acquisto dei beni stimati oggetto del contratto a scalare, fino a concorrenza dell'importo prenotato, che sarà impegnato integralmente a favore degli aggiudicatari, in quanto le eventuali economie di gara potranno essere accertate solo al termine dell'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore non potrà vantare pretese, penali, indennizzi, risarcimenti o quant'altro.

Nell'arco dell'esecuzione del contratto e nell'ambito della spesa prevista, l'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora se ne verificasse la necessità e in via eccezionale, di richiedere la fornitura di articoli non inseriti nel presente capitolato di gara, ma appartenenti alla medesima classe merceologica.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 120 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con particolare riferimento a quanto previsto ai commi 8 – 9 .

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ovvero di Euro 639,34, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'efficacia del contratto è in ogni caso, subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

3. Requisiti di partecipazione e modalità di affidamento

3.1 Requisiti di partecipazione:

L'operatore economico dovrà possedere i requisiti di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a pena di esclusione, e potrà partecipare in forma singola o raggruppata ai sensi dell'art. 65 e dell'articolo 1, comma 1, lettera m) dell'allegato I.1 al Codice, con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 65 e dai successivi artt. 67 e 68.

Tale soggetto deve essere in regola con quanto disposto dall'art. 102, comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e, ove previsto, di ordine speciale, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Tali adempimenti a carico dell'operatore economico costituiscono requisiti necessari dell'offerta ai sensi dell'art. 107, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

3.2 Modalità di partecipazione:

Il partecipante dovrà presentare documentazione nel Mercato Elettronico secondo le modalità ivi previste.

Il concorrente dovrà inviare in via telematica sulla piattaforma MEPA la seguente documentazione:

BUSTA AMMINISTRATIVA:

- **Autodichiarazione con autocertificazione** contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili secondo il fac-simile allegato (Allegato 1);
- **Dichiarazione di ottemperanza** ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i., come da fac - simile allegato al presente documento (Allegato 2);
- avalimento dei requisiti di capacità economico finanziaria e/o tecnico professionale, da ciascuna ausiliaria compilato nelle parti relative ai requisiti oggetto di avalimento;
- **Patto di integrità (All. 3)**
- **Dichiarazione (All. 5) che i prodotti offerti corrispondano e rispettino i Criteri Ambientali Minimi di cui al DM del 17 maggio 2018 (pubblicato in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018) (All.4)**

BUSTA ECONOMICA:

- **Offerta economica** (data dal sistema MEPA), indicando il prezzo complessivo offerto pari alla base di gara;

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente.

3.3 Procedura di soccorso istruttorio:

Le **carenze** di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., eccetto quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 91, commi 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni,

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Il soccorso istruttorio avverrà con le modalità indicate all'articolo 101 del D.Lgs. 36/2023, in caso di inutile decorso del termine assegnato al concorrente, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

4. Costi per la sicurezza

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti i costi per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

I costi per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione della fornitura di oggetto del presente affidamento e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Tenuto conto che trattandosi di contratto di mera fornitura, non sono previsti rischi da interferenza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

5. Affidamento

L'acquisto della fornitura di dispositivi medici, calzature ortopediche e plantari avverrà mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i.

La stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dall'esame della documentazione presentata, di non perfezionare l'affidamento, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le proposte condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

I controlli sull'affidatario avverranno nei modi e ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 15, comma 2 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411.

L'affidatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'affidamento, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

L'affidamento comunque avverrà sotto la condizione che la ditta affidataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dagli articoli 94 e 95 del Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.).

Ai sensi dell'art. 55, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si procederà, entro 30 giorni dall'affidamento, alla stipulazione del relativo contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica Consip.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., decorsi trenta giorni dall'avvio dei controlli al termine dell'esame della documentazione pervenuta su piattaforma Mepa, si procederà comunque all'affidamento diretto, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato che l'operatore individuato è privo dei requisiti, la Stazione Appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'affidatario, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

6. Garanzie

Trattandosi di affidamento diretto di modesta entità, la cui riscossione non ristorerebbe da eventuali inadempimenti e/o risoluzioni contrattuali, e valutata inoltre la credibilità e la solidità dell'operatore economico, avendo lo stesso adempiuto ad identiche prestazioni contrattuali in modo puntuale e preciso a favore dell'Amministrazione, non viene richiesta la garanzia definitiva così come prescritto dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

7. Comunicazioni

Le comunicazioni relative all'affidamento e alla stipula del contratto saranno fornite nei termini previsti dall'art. 90, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

8. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

9. Subappalto

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le forniture comprese nel contratto.

Per le prestazioni oggetto del presente affidamento non è prevista la possibilità di subappaltare tenuto conto della tipologia della fornitura richiesta.

Fatto salvo quanto previsto dall'**articolo 120, comma 1, lettera d)**, la cessione del contratto è nulla.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

10. Obblighi dell'affidatario, modalità e tempi di esecuzione

10.1 Adempimenti

La ditta affidataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà tramite piattaforma MEPA, la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

10.2 Tracciabilità flussi finanziari

L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla procedura.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura al quale sono dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegare ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

10.3 Comunicazione nominativo Referente

La Ditta affidataria designa all'interno della Dichiarazione di ottemperanza una persona con funzioni di referente, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Referente avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta affidataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'affidatario stessa. Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta affidataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

10.4 Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione della fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni delle presenti Condizioni particolari, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

10.5 Consegna

I dispositivi medici dovranno essere consegnati, franco di ogni spesa di trasporto e imballo, presso gli indirizzi, piani e locali degli uffici del Servizio destinatario.

Per quanto concerne le calzature ortopediche e i plantari è necessario che la consegna agli utenti avvenga presso la sede in modo da permettere la prova e verificare l'adeguatezza e il comfort del prodotto fornito.

La ditta affidataria dovrà provvedere ad avvisare i Servizi/utenti almeno 3 giorni prima della consegna, all'indirizzo e numero di telefono indicati nell'ordinazione formale.

Il regolare collaudo dei prodotti non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel presente documento che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate.

11. Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi, in caso di particolari condizioni di natura oggettiva, una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della parte eccedente il 5%, che sarà applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione (art. 3, comma 3, All. II.2-bis).

La revisione prezzi avverrà utilizzando il seguente indice di riferimento come indicato all'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice e all. II 2-bis: PPI (indice dei prezzi alla produzione) - tenuto conto del **CPV: 33190000 – 8** che verrà monitorato con cadenza trimestrale.

Ai fini del calcolo della variazione dell'indice si utilizzerà la formula più appropriata tra quelle indicate al punto 3 della Tabella D dell'all. II.2-bis al Codice, in particolare:

$$V_t = \frac{I_t - I_o}{I_o} * 100$$

La stazione appaltante monitora l'andamento degli indici sopra indicati con frequenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, pubblicata sul portale istituzionale dell'ISTAT, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi. In caso positivo comunica all'appaltatore i prezzi revisionati da applicare alle prestazioni da eseguire.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sopra individuato, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di "aggiudicazione" con l'utilizzo delle formule indicate nella Tabella D dell'allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato 1.3. del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

La determinazione ed il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi avverrà con cadenza annuale, a decorrere dalla seconda annualità, con riferimento al mese del provvedimento di "aggiudicazione", sulla base del monitoraggio effettuato secondo la cadenza stabilita dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1 e art. 3, comma 1 dell'allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'allegato II.2-bis del D.lgs. 36/2023, quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.

L'eventuale sconto offerto sui listini proposti rimarrà invariabile durante il periodo di fornitura.

I prezzi fissati sulla base dello sconto offerto si intendono comprensivi di tutti gli oneri di qualsivoglia natura, inclusi trasporto, imballaggio, scarico e consegna.

12. Rinegoziazione

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e la relativa procedura verrà attivata ai sensi dell'art. 120, comma 8 del Codice.

13. Garanzia sui beni forniti

La garanzia minima che l'offerente dovrà fornire non deve essere inferiore a 24 mesi con decorrenza dalla data di consegna e relativo collaudo positivo.

Nel periodo di garanzia la ditta fornitrice dovrà a proprie cure o spese, provvedere alla sostituzione di prodotti scaduti e/o deteriorati.

La Ditta avrà l'obbligo di effettuare, a proprie cure e spese, entro 20 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, la sostituzione degli articoli e dei prodotti non conformi. In caso di inerzia della ditta, la Stazione Appaltante potrà far eseguire la fornitura ad altri addebitandone il costo alla ditta, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno, come previsto al successivo art. 17.

14. Personale

L'Operatore Economico sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta affidataria dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

15. Controlli sull'esecuzione

L'esecuzione dei contratti è diretta dal Responsabile Unico del Progetto, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni.

Il RUP, individuato in calce al presente documento, si avvale anche del supporto dei Referenti del Servizio destinatario del bene.

Il RUP, nella fase dell'esecuzione del contratto può avvalersi del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dell'ausilio di uno o più direttori operativi al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Condizioni particolari, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

Il RUP emette idoneo certificato di regolare esecuzione utilizzando il fac-simile allegato al presente documento (All. 6).

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 19.

In presenza di riscontrate non conformità il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'affidatario.

In tal caso la ditta affidataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera inviata tramite posta elettronica certificata, di provvedere alla sostituzione del bene, conformemente alle prescrizioni delle presenti Condizioni particolari.

E' prevista, altresì, la sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

16. Penalità

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verifichino inadempimenti, **irregolarità non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato** adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile Unico del Progetto, procede all'applicazione di penali.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del **danno ulteriore**.

Ai sensi del comma 1 dell'art 126 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme fornitura.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile Unico del Progetto può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 122 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. la Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile Unico del Progetto in sede di conto finale o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione (All. 6) da parte del RUP.

Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 e s.m.i. (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere la fornitura in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione della fornitura o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

17. Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. il **RUP**, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14.

Il RUP, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dal succitato art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

18. Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite calcolato come indicato dall'art. 11 dell'Allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso per iscritto non inferiore a 20 gg., decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le forniture e verifica la regolarità delle forniture fino ad allora consegnate.

19. Ordinazione e pagamento

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'affidatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a. alla verifica di conformità delle prestazioni;
- b. alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Settore/Servizio scrivente, che è il seguente: **XKFOF5**
- numero CIG: (reperibile sulla determinazione di affidamento o sul documento di stipula)
- n. determinazione di impegno e n. ordine
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

Alle fatture dovranno essere allegate le relative bolle di consegna l'indicazione della data, timbro e firma leggibile dei sottoscrittori delle bolle e il relativo buono d'ordine.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4, dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica sul sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 23 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione scissione dei pagamenti. L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta affidataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Per il presente contratto non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. come da Circolare della Direzione Finanziaria prot. 2130 del 19 giugno 2023.

20. Osservanza leggi e decreti – sicurezza sul lavoro

20.1 Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta affidataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni della presente istanza.

In particolare, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

La Ditta affidataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura di dispositivi medici, calzature e plantari per dipendenti della Città di Torino, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

21. Divieto di cessione del contratto, modalità della cessione del credito

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del presente documento.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 36 del Regolamento dei Contratti e dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d).

Le cessioni di credito, come previsto dall'art. 6 dell'allegato II.14, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

22. Spese di affidamento, contratto ed oneri diversi

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'affidamento saranno a carico della ditta affidataria, comprese quelle contrattuali. Come specificato al precedente art. 19 ORDINAZIONE E PAGAMENTO l'Amministrazione, procederà ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

23. Liquidazione giudiziale o altre cause di modifica della titolarità del contratto

In caso di liquidazione giudiziale o amministrazione controllata dell'impresa affidataria, l'affidamento si intende senz'altro revocato e la Stazione Appaltante provvederà alla revoca secondo i termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

24. Domicilio e foro competente

A tutti gli effetti della presente procedura, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale così come non trova applicazione l'istituto della mediazione civile trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

25. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente documento di gara, a tale proposito viene allegata l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui sopra (All. 7)

In sede di presentazione della documentazione richiesta, l'operatore economico trasmette alla Stazione Appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Lorella BOSIO

Responsabile Unico del Progetto: Ferdinando Bove

Punto Ordinante MEPA: Lorella BOSIO

ALLEGATO 3

PATTO DI INTEGRITÀ RELATIVO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO FINALIZZATE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI

(articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190)

Per la procedura di affidamento: **Fornitura di dispositivi medici calzature, ortopediche e plantari per i Servizi della Città di Torino per il triennio 2025/2027.**

Il presente Patto interessa tutte le imprese che concorrono alle procedure di affidamento d'appalto e di concessione ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore o che richiedano l'iscrizione all'Albo Fornitori ed è richiamato nei bandi di gara e negli inviti.

Il presente Patto, già sottoscritto dal Responsabile Unico di Progetto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante a qualsiasi titolo all'affidamento in oggetto. La mancata consegna del documento debitamente sottoscritto sarà oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate all'articolo 101 D.Lgs. 36/2023.

Il Comune di Torino

e

l'Impresa: _____ (di seguito operatore economico),

CF/P.IVA: _____

sede legale: _____

rappresentata da: _____

in qualità di: _____

VISTO

1. La legge 6 novembre 2012 n. 190, articolo 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
2. Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera ANAC n.1064 del 13 novembre 2019, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato articolo 1, comma 17, della Legge n.190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse;
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e s.m.i;
3. Il Codice di Comportamento della Città di Torino, e s.m.i;

4. Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (allegato 3 al P.I.A.O) 2024-2026, attualmente vigente;
5. Il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 cosiddetto "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici ";
6. Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia" che all'articolo 83-bis, comma 3 stabilisce che "Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto del protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto",

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Finalità

1.1. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale dell'affidamento in oggetto e rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito degli affidamenti di pubblici appalti o concessioni da parte dell'Amministrazione. Il Patto di integrità si prefigge, quindi, lo scopo di ampliare e rafforzare l'ambito di operatività delle misure di prevenzione e di contrasto alle diffuse forme di illegalità nel settore dei pubblici appalti.

1.2 Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Operatore economico partecipante alla procedura di affidamento ed eventualmente aggiudicatario dell'affidamento medesimo, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede in tutte le fasi dell'affidamento, dalla partecipazione all'esecuzione contrattuale secondo il Codice dei Contratti pubblici.

1.3 Con il patto di Integrità le Parti, in particolare, assumono l'espresso impegno anti corruttivo di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio - sia direttamente che indirettamente tramite intermediari - al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

1.4 L'espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento indette dall'Amministrazione.

1.5 Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Società, è presentato dall'Operatore economico allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di affidamento, e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico.

Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico.

1.6 La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili

attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.Lgs. n. 36/2023. Qualora il concorrente non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio verrà escluso dalla relativa procedura di affidamento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

2.1 Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di affidamento di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria. Nelle procedure sotto soglia s'intendono ricompresi anche gli affidamenti diretti.

2.2 Il Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure di affidamento indette dall'Amministrazione a cui gli operatori economici partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di affidamento.

2.3 Il Patto di integrità regola, inoltre, i comportamenti di ogni soggetto dell'Amministrazione impiegato nell'ambito delle procedure di affidamento, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.

2.4 L'Operatore economico e l'Amministrazione sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

Articolo 3

Obblighi dell'Operatore economico

3.1 Con l'accettazione e la sottoscrizione del presente Patto di Integrità, l'Operatore economico si impegna:

- ad agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Torino e degli altri concorrenti, uniformando la propria condotta ai principi di trasparenza e correttezza;
- ad astenersi da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria;
- a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, ovvero forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione della affidamento e/o la fase di esecuzione del contratto;
- ad astenersi nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con il presente appalto o concessione comunale, da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Torino;
- a non offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. In caso di violazione il dipendente comunale provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

- a non offrire o concedere vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta;
- a non tacere l'esistenza di un accordo illecito o di un pratica concertata;
- a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza e/o per concentrare i prezzi e le condizioni dell'offerta;
- a non avvalersi dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né avvalersi dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto o di concessione;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2000 e s.m.i. In caso contrario il Comune di Torino disporrà l'immediata esclusione dell'Operatore economico dalla partecipazione alla procedura di affidamento;
- a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento.
- a segnalare al Responsabile Unico del Progetto e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di affidamento e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla affidamento in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Autorità;
- a segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione Appaltante.

3.3. Le segnalazioni di cui sopra non esimono l'operatore economico, qualora il fatto costituisca reato, a sporgere denuncia alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria.

3.4 L'operatore economico si impegna a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

3.5. Il contraente appaltatore o concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alle Autorità competenti, di tentativi di concussione che siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'operatore economico. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c..

3.2 Gli obblighi di cui ai precedenti commi, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale l'Amministrazione ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretendere il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Articolo 4

Sanzioni

4.1 L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di uno solo degli obblighi indicati all'articolo 3 del presente Patto, che avverrà all'esito di un

contraddittorio con l'Operatore medesimo, potrà comportare l'applicazione, anche in via cumulativa, delle seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, una o più delle seguenti sanzioni:

1. esclusione dalla procedura di affidamento o revoca dell'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accettata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'affidamento o nella fase successiva all'aggiudicazione ma precedente alla stipula del contratto;

2. risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'affidamento. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare dell'importo contrattuale e che non possono comunque superare "complessivamente" il 10% di detto ammontare netto contrattuale;

3. segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alle Autorità competenti.

4.2 Nel caso di violazione del divieto previsto all'articolo 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli. L'operatore economico che ha concluso contratti o conferito gli incarichi non può contrattare con la Città per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione da parte dell'ex dipendente pubblico di eventuali compensi percepiti in violazione del divieto, fatte salve l'applicazione delle ulteriori sanzioni sopra elencate.

Articolo 5

Obblighi dell'Amministrazione

5.1 Il personale della Città di Torino, in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di affidamento, si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede e, in particolare, si astiene dal tenere comportamenti, o dall'intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino il Codice di Comportamento della Città di Torino e sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.

5.2 Qualora l'Amministrazione riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di affidamento ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

5.3 Ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione (tra i quali quelli di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.), la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c.

5.4 L'esercizio della potestà risolutoria della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria,

ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'articolo 32 della Legge 114/2014.

Articolo 6

Efficacia del patto di integrità

6.1 Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di affidamento fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

Articolo 7

Foro competente

7.1 Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità tra l'Amministrazione e l'Operatore economico e tra gli stessi operatori economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Torino li

Per la Città di Torino

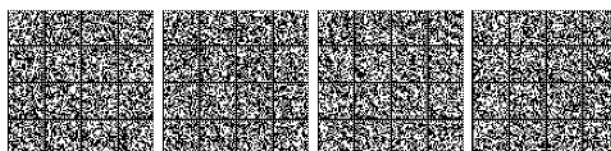
Per l'Affidatario

Il Legale Rappresentante

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore
della Pubblica Amministrazione
Ovvero

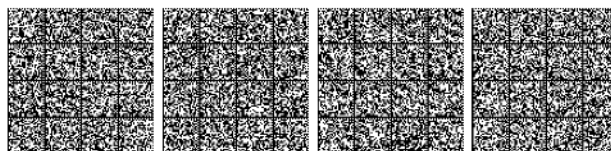
Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement
(PANGPP)

***CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE
DI CALZATURE DA LAVORO NON DPI E DPI,
ARTICOLI E ACCESSORI IN PELLE***



Indice

PREMESSA	
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO	
1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	
1.2 INDICAZIONI GENERALI PER LE STAZIONI APPALTANTI.....	
1.1 CRITERI SOCIALI: DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO NELLE CATENE DI FORNITURA	
2 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI CALZATURE DA LAVORO NON DPI E DPI, ARTICOLI E ACCESSORI IN PELLE.....	
2.1 OGGETTO DELL'APPALTO	
2.2 CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI.....	
2.2.1 <i>Responsabilità sociale di impresa</i>	
2.2.2 <i>Sistema di gestione ambientale</i>	
2.3 SPECIFICHE TECNICHE	
2.3.1 <i>Tracciabilità della filiera produttiva</i>	
2.3.2 <i>Requisiti relativi a pelle e cuoio</i>	
2.3.3 <i>Sostanze pericolose nel prodotto finale</i>	
2.3.4 <i>Consumo idrico</i>	
2.3.5 <i>Domanda chimica di ossigeno (COD) nei reflui provenienti dai distretti conciari, dai processi di finissaggio dei tessuti e dai processi di produzione dei polimeri/resine naturali e sintetici/che</i>	
2.3.6 <i>Riduzione del carico di Cromo nei reflui</i>	
2.3.7 <i>Composti organici volatili (COV)</i>	
2.3.8 <i>Durabilità e caratteristiche tecniche delle calzature</i>	
2.4 CRITERI PREMIANTI	
2.4.1 <i>Gestione responsabile della filiera</i>	
2.4.2 <i>Etichette ambientali di tipo I</i>	
2.4.3 <i>Cromo risultante dalla depurazione degli scarichi conciari</i>	
2.4.4 <i>Depilazione delle pelli senza solfuri</i>	
2.4.5 <i>Componenti tessili costituiti da fibre riciclate</i>	
2.4.6 <i>Materiali polimerici</i>	
2.4.7 <i>Risparmio idrico</i>	
2.4.8 <i>Utilizzo di tecnologie pulite in fase di finissaggio, verniciatura, giunteria e assemblaggio</i>	
2.4.9 <i>Recupero dei sottoprodotti di lavorazione – Bilancio Materico</i>	
2.4.10 <i>Innovazione di processo e prodotto</i>	
2.4.11 <i>Risparmio energetico</i>	
2.4.12 <i>Raccolta e riuso delle calzature esistenti ante gara</i>	
2.5 CONDIZIONI DI ESECUZIONE/ CLAUSOLE CONTRATTUALI.....	
2.5.1 <i>Audit aspetti sociali</i>	
2.5.2 <i>Raccolta differenziata</i>	



PREMESSA

Questo documento è parte integrante del **Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione**, di seguito PAN GPP¹, e tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM(2008)397 recante *“Piano d'azione su produzione e consumo sostenibili e politica industriale sostenibile”*, COM(2008)400 *“Appalti pubblici per un ambiente migliore”* e COM(2011)571 *“Tabella di marcia verso l'Europa efficiente nell'impiego delle risorse”*.

Esso definisce i criteri ambientali minimi – CAM – che, ai sensi del D.Lgs 50/2016², le Amministrazioni pubbliche debbono utilizzare nell'ambito delle procedure per gli appalti di fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle.

Infatti, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 50/2016 le Amministrazioni che intendono procedere all'appalto per la fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle, debbono inserire nella documentazione di gara, per qualunque importo e per l'intero valore delle gare, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali (criteri di base) definite nel presente documento e, nello stabilire i criteri di aggiudicazione (art. 95), devono altresì tener conto dei criteri premianti ivi definiti.

Gli articoli inclusi nel presente documento su cui si definiscono i criteri ambientali minimi sono i seguenti:

- Calzature non DPI (CPV 19300000-9) (senza marcatura CE);
- Calzature DPI di categoria “O” (CPV 18830000-6): calzature da lavoro senza puntale di protezione;
- Calzature DPI di protezione di categoria “P” (CPV 18830000-6): calzature di protezione, con puntale di protezione mediamente resistente (la metà della categoria S);
- Calzature DPI di sicurezza di categoria “S” (CPV 18830000-6) calzature di sicurezza, con puntale di protezione particolarmente resistente;
- Borse, zaini, valigie e articoli in pelle (CPV 18900000-8);

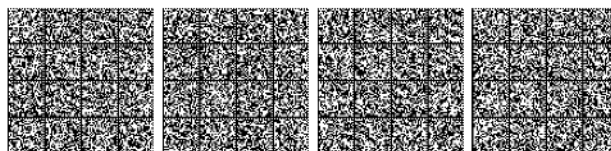
Sugli articoli riportati, ovvero calzature e accessori in pelle, si definiscono criteri ambientali minimi anche qualora ricompresi in Bandi di Gara che riportino, come principale, un CPV diverso (ad esempio, se presenti in bandi relativi a capi di abbigliamento, divise e indumenti di protezione).

Nella definizione dei criteri ambientali minimi sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti:

- definizione delle classi di prodotto il più vicina possibile alle tipologie presenti nelle gare “tipo” già indette;
- richiamo al rispetto dei requisiti di legge e adozione di principi più cautelativi ove necessario;
- valutazione degli impatti dell'intera filiera produttiva (dalle fasi di lavorazione delle materie prime, in particolare pelle e cuoio, sino all'assemblaggio finale dei prodotti) sulla base delle buone pratiche, e di studi e normativa volontaria di settore;
- requisiti di qualità e sicurezza del prodotto e riduzione impatti ambientali e sociali;
- considerazione di aspetti etici e sociali in relazione alla realtà produttiva;
- criteri premianti sulla base dell'ottimizzazione di processi, minimizzazione impatti di lavorazione e principi di circolarità dell'economia.

¹ Il PAN GPP, redatto ai sensi della legge 296/2006 -articolo 1 commi 1126, 1127, 1128- è stato adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 (GU n. 107 del 8 maggio 2008).

² D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici”*.



Per ulteriori approfondimenti e informazioni si rimanda al sito del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, alla pagina dedicata ai Criteri Ambientali Minimi <http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore>, dove potranno essere pubblicate, qualora ritenuto necessario, note di chiarimento o di approfondimento in relazione ad aspetti tecnici, metodologici o normativi riferiti al presente documento.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO

1.1 Riferimenti normativi

I criteri ambientali minimi, definiti ai sensi di quanto stabilito nel codice dei contratti pubblici relativamente alla normativa sulla concorrenza e *par condicio*, consistono nelle "considerazioni ambientali" individuate in relazione ad una o più fasi di definizione della procedura di gara, volte a promuovere la diffusione delle tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale. I criteri ambientali sono definiti "minimi" perché tengono conto dell'esigenza di assicurare che i prodotti, i servizi, i lavori ad essi conformi, siano soddisfatti dall'offerta del mercato di riferimento.

I criteri ambientali corrispondono dunque a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalle leggi vigenti il cui rispetto deve comunque essere assicurato.

A tal proposito devono essere rispettate le disposizioni della normativa vigente, comunitaria e nazionale, applicabili al ciclo produttivo e ai prodotti oggetto della fornitura.

In particolare, deve essere assicurato il rispetto degli adempimenti previsti dal Testo unico ambientale D.Lgs. 152/2006, in merito specificatamente alle emissioni atmosferiche, ai consumi e scarichi idrici e alla produzione di rifiuti durante le fasi di lavorazione e la conformità dei prodotti alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 *Reach sulla registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche*, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 *CLP Classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e delle miscele* e del Regolamento (UE) n. 528/2012 *del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai biocidi*.

Devono essere, altresì, rispettate le disposizioni della normativa vigente, comunitaria e nazionale, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, per la specifica categoria di prodotti oggetto del presente documento si riporta di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, la normativa di riferimento.

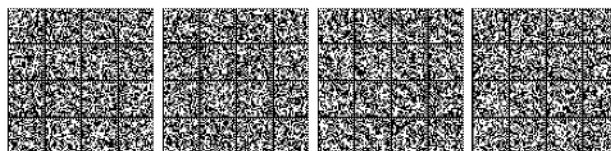
Calzature da lavoro generiche/speciali

Le calzature generiche/speciali da lavoro non DPI, possono essere sprovviste di marcatura CE (Rif. Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475). In tal caso la calzatura non sarà individuata dall'Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale, ma come indumento da lavoro ordinario (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Art. 74, paragrafo 2.a).

Per i prodotti in cui vengono impiegate le pelli deve essere garantito il rispetto del Regolamento (UE) n. 301/2014 del 25 marzo 2014 relativo alla restrizione dell'immissione sul mercato degli articoli in cuoio o di quelli con parti in cuoio che contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003%) su peso totale secco del cuoio.

Le calzature classificate come DPI (rispettivamente categorie "O", "P", "S"), dotate di marcatura CE ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, devono presentare la documentazione attestante l'attribuzione del marchio e la conformità alle specifiche norme di riferimento:

- UNI EN ISO 20344 Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per calzature
- UNI EN ISO 20347 Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro "DPI O"
- UNI EN ISO 20346 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione "DPI P"



- UNI EN ISO 20345 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza “DPI S”

Se non diversamente specificato, si considera per ciascuna norma l'ultima edizione pubblicata.

Qualora le suddette normative, dovessero subire sostituzioni/aggiornamenti da parte degli Enti preposti, il prodotto dovrà essere conforme alle eventuali normative di riferimento vigenti al momento dell'applicazione dei CAM.

Dispositivi di protezione individuale: norme tecniche di riferimento.

Le calzature DPI, in particolare, si differenziano in relazione alle esigenze specifiche di utilizzo e alle corrispondenti caratteristiche richieste. Pertanto, la scelta del corretto dispositivo di protezione dei piedi dipende dalla mansione del lavoratore, dalle caratteristiche di tali mansioni e dai rischi presenti nei luoghi di utilizzo. A titolo indicativo, alcune possibili caratteristiche di carattere generale relative alla sicurezza possono essere le seguenti:

- tomaio resistente allo strappo e alla flessione;
- fodere resistenti allo strappo e all'abrasione;
- suola resistente all'abrasione, alle flessioni, all'idrolisi, agli idrocarburi;
- resistenza al distacco tomaio/suola;
- resistenza alla corrosione dei puntali metallici;
- protezione da rischio di scivolamento;
- resistenza del battistrada agli oli minerali;
- protezione delle dita del piede con puntale antischiacciamento resistente all'impatto fino a 200 Joule.

Categoria del DPI: dovrà essere indicata secondo quanto previsto dal **Decreto Legislativo 4 dicembre 1992,**

- **I-** Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità CE
- **II-** Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi): richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE;
- **III-** Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di conformità CE e l'attestato di certificazione CE.

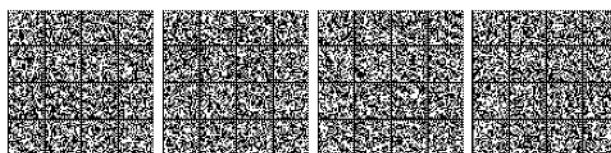
Classificazione: è quella prevista dal prospetto 1 della norma UNI EN ISO di riferimento:

- **I- Calzature di cuoio ed altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o le calzature interamente di materiale polimerico.**
- **II- Calzature interamente di gomma (cioè interamente vulcanizzate) o interamente di materiale polimerico (cioè interamente formate)**

Categorie di marcatura: sono quelle definite dalle rispettive norme UNI EN di categoria (“O”, “P”, “S”).

Tutti i materiali utilizzati per la produzione di calzature DPI, sia di provenienza naturale che sintetica, nonché le tecniche di lavorazione impiegate, devono soddisfare le esigenze espresse dalla normativa tecnica Europea in termini di sicurezza, ergonomia, comfort, solidità ed innocuità. Le calzature dotate di requisiti supplementari, oltre ai requisiti di base obbligatori previsti dalla normativa, devono essere riconoscibili attraverso l'individuazione dei simboli o delle categorie indicate nella marcatura visibile sull'etichetta cucita all'interno della calzatura.

In generale, è importante che le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti oggetto di gara siano valutate in funzione delle specifiche esigenze e delle tipologie di impiego previste e, per quanto possibile, dettagliate in conformità alle definizioni e specifiche tecniche e prestazionali già previste dalla normativa volontaria di settore.



1.2 Indicazioni Generali per le Stazioni Appaltanti

Al fine di favorire l'attività di verifica della conformità alle caratteristiche ambientali richieste da parte delle stazioni appaltanti, nel documento sono descritte anche le informazioni da includere nell'offerta tecnica, l'eventuale documentazione da allegare o da presentare in sede di partecipazione alla gara, la documentazione tecnica da richiedere se la conformità non è assolta per mezzo di etichette ambientali conformi alla ISO 14024 o di certificazioni.

In considerazione della sostenibilità economica dei mezzi di prova per la verifica di alcune specifiche tecniche avanzate, si è ritenuto opportuno prevedere una soglia minima per l'applicabilità del criterio relativo. In ogni caso è fatta salva la facoltà, per le stazioni appalti, di applicare tali criteri anche per importi inferiori, o di utilizzarli come criteri premianti.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 50/2016 recante indicazioni per "*Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova*", laddove vengano richieste verifiche da parte di organismi di valutazione della conformità ai criteri ambientali, le stesse devono essere affidate ad enti accreditati, dall'Organismo Unico di Accreditamento Nazionale³, che opera in linea con quanto stabilito dal Regolamento CE n. 765/2008 e dalla norma internazionale ISO/IEC 17011.

Si raccomanda alle stazioni appaltanti, nella descrizione dell'oggetto dell'appalto, di indicare il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati, in modo da facilitare le attività di monitoraggio e agevolare le imprese potenziali offerenti, rendendo immediatamente evidenti le caratteristiche ambientali richieste dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti devono tener conto dei criteri ambientali riportati nella sezione "*criteri premianti*", quali elementi tecnici per la valutazione e l'aggiudicazione delle offerte. Sebbene la scelta di utilizzare uno o più "*criteri premianti*", così come individuati nel presente documento, sia a discrezione della stazione appaltante, si ricorda che tali criteri sono volti a migliorare la fornitura degli articoli oggetto di gara, sotto il profilo qualitativo riferito alle caratteristiche ambientali, nonché a quelle sociali e innovative con rilievo ambientale.

Infine, sono riportate le modalità per effettuare le verifiche in sede di esecuzione contrattuale. Qualora non fosse già prassi contrattuale, si suggerisce alla stazione appaltante di collegare l'inadempimento contrattuale a sanzioni e/o, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

Si ricorda infine la possibilità per le stazioni appaltanti di inserire nel Disciplinare di gara, tra i requisiti di partecipazione, la richiesta di eventuali certificazioni ritenute necessarie per lo svolgimento dei servizi o della fornitura. Tale facoltà è generalmente riconosciuta alle stazioni appaltanti in virtù della discrezionalità che connota l'azione amministrativa ed è espressamente ammessa dall'art. 87 del Codice, con l'avvertenza che possono essere considerati legittimi i requisiti prescritti dalla *lex specialis* che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logicità, della ragionevolezza e siano pertinenti e congrui rispetto all'oggetto del contratto⁴.

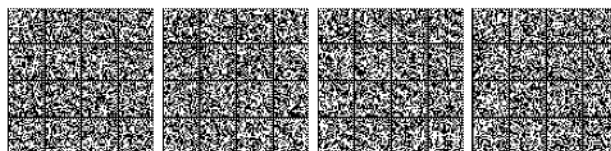
1.1 Criteri sociali: Diritti Umani e condizioni di lavoro nelle catene di fornitura

La filiera delle calzature prevede processi sia a monte (concia), sia in fase di lavorazione finale (assemblaggio calzature), che possono risultare significativamente impattanti per l'ambiente e presentare criticità relativamente alle condizioni di lavoro lungo la catena della fornitura.

La sostenibilità ambientale costituisce attualmente una priorità dell'industria conciaria italiana, che nel tempo ha saputo sviluppare nuovi e più efficienti processi, investendo in ricerca ed innovazione e

³ Per l'Italia Accredia è l'ente unico di accreditamento <http://www.accredia.it/>.

⁴ ANAC (Schema disciplinare bandi tipo)



cooperando in stretta sinergia con tutta la filiera, consentendo un'ottimizzazione dei processi atti a ridurre gli impatti sull'ambiente e impegnandosi per il raggiungimento di elevati standard in termini di tracciabilità delle materie prime.

Tuttavia, spesso singole lavorazioni (generalmente quelle più impattanti quali: preparazione pelli, concia vera e propria, assemblaggio prodotto finito) possono essere condotte all'estero, in Paesi dove è elevato il rischio di lesione dei diritti umani fondamentali e del diritto al "lavoro dignitoso" oggetto di alcune Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (International Labour Organization – ILO).

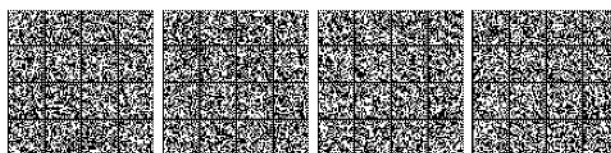
Integrando criteri sociali relativi ai diritti umani, ai diritti dei lavoratori e alle condizioni di lavoro nella documentazione di gara pertinente, è possibile contrastare le distorsioni di mercato determinate da imprese che agiscono non in conformità con le norme e gli standard in materia di diritti umani e del lavoro. Affrontare l'impatto di queste imprese sui diritti umani e dei lavoratori *"si rivela essenziale non soltanto per migliorarne la protezione ma anche per assicurarne un più alto livello di tutela attraverso lo sviluppo di un'adeguata cultura imprenditoriale e di nuove opportunità di crescita economica all'interno di un sistema di sana e corretta competizione economica"*⁵.

Attraverso l'applicazione dei criteri sociali è possibile assicurare che i beni del settore calzaturiero acquistati dalla pubblica amministrazione siano prodotti attraverso catene di fornitura che rispettino la normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (es.: tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, orari di lavoro non eccessivi e salari superiori al minimo stabilito) e dove siano rispettati i diritti umani e i diritti dei lavoratori (libertà di associazione sindacale e diritto alla contrattazione collettiva, lavoro minorile, lavoro forzato/schiavitù e discriminazioni). Con l'applicazione di tali criteri si intende inoltre attuare i *"Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani"*⁶.

Le stazioni appaltanti o i soggetti aggregatori, sono invitati pertanto, laddove tecnicamente possibile, a inserire criteri sociali ispirati alla *"Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici"* adottata con DM 6 giugno 2012. In particolare, le stazioni appaltanti o i soggetti aggregatori potranno inserire i criteri sociali con modalità che tengano in considerazione, ad esempio, la durata del contratto, gli importi contrattuali, l'offerta di articoli non in possesso di etichette che dimostrino il rispetto, lungo la catena di fornitura, degli standard sopra richiamati, l'eventuale possesso da parte dei fornitori di una certificazione SA8000 o equivalente.

⁵ Piano d'Azione Nazionale su Impresa e Diritti umani 2016 – 2021 (bozza per la consultazione, luglio 2016), Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU).

⁶ Consiglio dei Diritti Umani, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011.



2 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI CALZATURE DA LAVORO NON DPI E DPI, ARTICOLI E ACCESSORI IN PELLE

2.1 Oggetto dell'appalto

Fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (c.p.v. 19300000-9, 18830000-6, 18900000-8) a minore impatto ambientale conformi al Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del... G.U....., con gestione responsabile della filiera.

I criteri ambientali sono da riferirsi sia ai pellami che a tutti gli altri materiali qualora siano presenti nelle calzature/articoli/accessori in percentuale superiore al 20% (peso/peso), fatta salva diversa indicazione per specifici requisiti tecnici.

2.2 Criteri di Selezione degli operatori economici: capacità tecniche e professionali

2.2.1 *Responsabilità sociale di impresa*

L'offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure per la gestione etica della catena di fornitura tramite risorse professionali, capacità tecnica, procedure documentate finalizzate a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti lungo tutta la catena di fornitura, ossia il rispetto dei principali standard per condizioni di lavoro dignitose:

1. le Convenzioni dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) di cui all'All. X del D.Lgs. 50/2016;
2. le Convenzioni OIL riguardanti l'orario di lavoro e la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (Convenzioni OIL n. 1 e 155);
3. le legislazioni nazionali, vigenti nei Paesi ove si svolgono tutte le fasi della catena di fornitura, riguardanti la tutela dei diritti dei lavoratori, compreso il salario minimo.

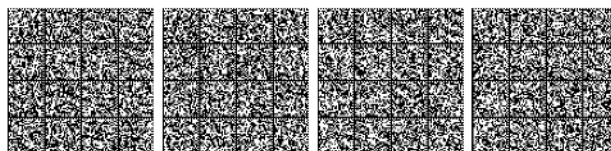
Quando le leggi nazionali e le Convenzioni sopra richiamate si riferiscono alla stessa materia, le suddette garanzie dovranno riguardare la conformità allo standard più elevato tra quello stabilito dalle leggi nazionali e quello delle Convenzioni.

Verifica: L'offerente deve dimostrare la capacità di gestire eticamente la catena di fornitura così come indicato nel criterio attraverso la certificazione SA8000, o equivalente, documentando efficacemente l'implementazione di una *due diligence* ("dovuta diligenza") lungo la filiera di produzione della calzatura, anche attraverso una attestazione/certificazione di conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità.

2.2.2 *Sistema di gestione ambientale*

L'offerente deve applicare misure di gestione ambientale che siano idonee ad arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, basato sulle pertinenti norme europee o internazionali.

Verifica: L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio tramite il possesso di una certificazione rilasciata ai sensi della norma ISO 14001, oppure tramite la registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009, o, parimenti, altre prove che dimostrino e descrivano le misure equivalenti adottate in materia di gestione ambientale, con particolare riferimento alle procedure di:



- controllo operativo;
- sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
- preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

2.3 Specifiche Tecniche

2.3.1 *Tracciabilità della filiera produttiva*⁷

L'offerente deve garantire e dimostrare la massima trasparenza lungo l'intera filiera rispetto alle unità di produzione coinvolte nelle principali fasi del processo produttivo e ai rispettivi luoghi di lavorazione delle materie prime del manufatto che nel caso delle calzature riguardano la lavorazione della tomaia, della suola, e l'assemblaggio e la rifinitura della calzatura.

Verifica: L'offerente deve presentare la documentazione atta a dimostrare la trasparenza e la tracciabilità in tutte le fasi del processo produttivo dell'oggetto dell'appalto (calzature/articoli di buffetteria), le registrazioni e le evidenze oggettive che indichino la conformità ai requisiti richiesti per il criterio. A tal fine l'offerente deve presentare una dichiarazione del rappresentante legale contenente il nome completo di tutte le unità di produzione e degli impianti di trasformazione autorizzati, gli indirizzi dei siti produttivi, e le tipologie di prodotti realizzati. Come previsto dalle clausole contrattuali, per gare d'appalto superiori ad una certa soglia⁸ l'aggiudicatario potrà essere sottoposto ad audit in situ lungo la filiera di approvvigionamento (per il pellame, dalla fase di concia al prodotto finito).

2.3.2 *Requisiti relativi a pelle e cuoio*

Il pellame impiegato per la produzione delle calzature e degli altri articoli e accessori in pelle deve rispondere ai requisiti richiesti dalle norme cogenti e dalle eventuali norme tecniche in funzione degli usi previsti, inclusa la Direttiva 94/11/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.

Costituiscono, in particolare, disposizioni vincolanti per le componenti in pelle, in funzione della tipologia e della destinazione d'uso:

UNI 10594:2010 Caratteristiche e requisiti dei cuoi destinati all'industria calzaturiera

UNI 10740:2008 Scamosciato per asciugatura – Caratteristiche e requisiti

UNI 10826:2012 Caratteristiche e requisiti dei cuoi destinati all'industria della pelletteria e degli accessori

UNI 10885:2012 Pelle conciata al vegetale – Definizione, caratteristiche e requisiti

UNI 10886:2012 Caratteristiche e requisiti dei cuoi destinati alla manifattura di guanti

UNI/TS 11268 Caratteristiche e requisiti dei cuoi per selleria

Verifica: l'offerente deve presentare i rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità, relativi ai requisiti minimi obbligatori (pacchetti standard previsti dai laboratori) richiamati nelle norme tecniche indicate nel criterio, al fine di qualificare le caratteristiche e i requisiti dei cuoi per le specifiche produzioni di calzature e di articoli e accessori in pelle (buffetteria).

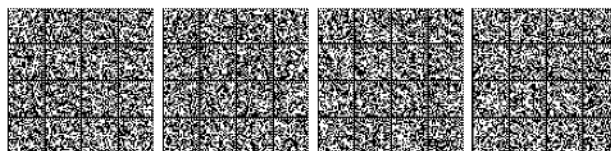
2.3.3 *Sostanze pericolose nel prodotto finale*⁹

Nel prodotto finale, e in tutti i materiali omogenei o negli articoli che sono parte della struttura del prodotto finale, non devono essere intenzionalmente aggiunte:

⁷ Nel caso del pellame la tracciabilità viene richiesta dalla concia.

⁸ Cfr paragrafo 2.5.1 Audit aspetti sociali

⁹ I limiti previsti nel seguente criterio non sono applicabili a specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) che per garantire determinate prestazioni funzionali e condizioni di sicurezza devono rispettare le relative norme tecniche di settore



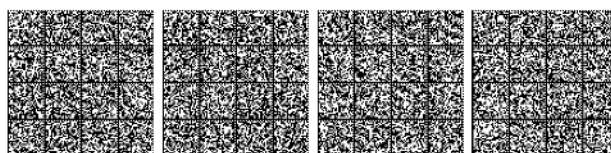
- ✓ le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) iscritte in allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta né le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp) in concentrazione maggiore allo 0,1% in peso;
- ✓ le sostanze o le miscele classificate o classificabili in concentrazione maggiore allo 0,1% in peso che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, hanno le seguenti indicazioni di pericolo:
 - cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione (CMR) appartenenti alle categorie 1A, 1B e 2 (H340, H341, H350, H350i, H360, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362)
 - tossicità acuta per via orale, cutanea e per inalazione categorie 1, 2 e 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331, EUH070)
 - tossicità in caso di aspirazione categoria 1 (H304)
 - tossicità specifica per organi bersaglio STOT, categoria 1 (H370, H372)
 - pericolose per l'ambiente acquatico, categoria 1 (H400, H410);
- ✓ le sostanze o le miscele classificate o classificabili in concentrazione maggiore all'1% in peso che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, hanno le seguenti indicazioni di pericolo:
 - pericolose per l'ambiente acquatico, categoria 2, 3 e 4 (H411, H412, H413)
 - tossicità specifica per organi bersaglio STOT, categoria 2 (H371, H373).

Inoltre il prodotto finale, i materiali omogenei o gli articoli che lo compongono o le formulazioni utilizzate, non devono contenere le sostanze specificate nella lista delle sostanze soggette a restrizioni (RSL) se applicabili ai prodotti oggetto dei presenti CAM, o le devono contenere entro i valori limite riportati nell'appendice I nella cui tabella sono altresì specificate le fasi del processo produttivo, le condizioni di applicabilità, e i sistemi di verifica per dimostrare la conformità al criterio.

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità redatta in base alle dichiarazioni dei fornitori e a supporti documentali come la Scheda Dati di Sicurezza ove presente, relativamente alla conformità ai requisiti di cui sopra per i materiali omogenei o gli articoli che compongono il prodotto. La dichiarazione di conformità presentata dovrà essere corredata dai rapporti di prova relativi alle sostanze soggette a restrizione indicate nella lista presente nell'appendice I, rilasciati da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi della norma tecnica ISO 17025. Al fine di tener conto della sostenibilità economica delle prove, le sostanze da testare sono selezionate dal fornitore¹⁰ delle sostanze considerando anche gli usi specifici della calzatura oggetto dell'offerta.

Le dichiarazioni di conformità devono fare riferimento alla versione più recente del Candidate List pubblicata dall'ECHA.

¹⁰ Il fornitore, in quanto produttore della specifica sostanza è l'unico che abbia la capacità di associare quest'ultima al semilavorato e quindi ai test da effettuare.



2.3.4 Consumo idrico

Durante il processo di concia della pelle e del cuoio destinati ad essere utilizzati nel prodotto finale, devono essere osservati i seguenti limiti sul consumo di acqua espresso in volume di acqua medio annuo consumato per tonnellata di pelle e cuoio:

Tabella x. Valori limite massimi concessi per il processo di conciatura

Tipologia	$V_m (H_2O)/t$ (pelle)
Pelli di grandi dimensioni	28 m ³ /t
Pelli di piccole dimensioni	45 m ³ /t
Pelli conciate al vegetale	35 m ³ /t

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità da parte dell'azienda fornitrice del cuoio o di lavorazione della pelle. La dichiarazione deve indicare l'importo annuo della produzione di cuoio e di consumo relativo di acqua in base ai valori medi mensili degli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione dell'offerta, supportata dai valori fatturati dalla società che gestisce il servizio idrico integrato oppure, se del caso, dalla denuncia annuale alle autorità competenti dei volumi idrici derivati dai pozzi.

2.3.5 Domanda chimica di ossigeno (COD) nei reflui provenienti dai distretti conciari, dai processi di finissaggio dei tessuti e dai processi di produzione dei polimeri/resine naturali e sintetici/che

I seguenti requisiti tecnici sono obbligatori solo per gare d'appalto con importi a base d'asta uguali o superiori a 40.000 €.¹¹

✓ COD nei reflui provenienti dai distretti conciari

Il valore della domanda chimica di ossigeno (COD) presente nei reflui provenienti dalla conceria, quando vengono scaricati nelle acque superficiali dopo il trattamento sia in loco che fuori sede, non deve superare i 160 mg/l.

Verifica: l'offerente deve fornire una dichiarazione di conformità supportata dalla documentazione tecnica e dai rapporti di prova per la determinazione della richiesta chimica di ossigeno nelle acque previsti dai metodi di misura APAT-IRSA 5130 (2003)¹² e ISPRA-CNR IRSA 5135 (2014)¹³ relativi alla media delle misurazioni effettuate¹⁴ nell'anno precedente l'offerta. I dati devono dimostrare la conformità del sito di produzione o, se l'effluente è trattato esternamente al sito, dell'impianto di trattamento delle acque reflue.

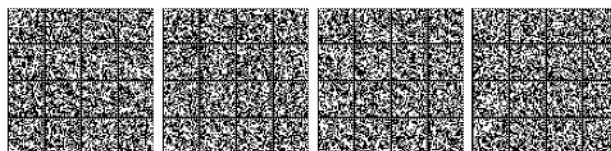
✓ COD nei reflui provenienti dai processi di finissaggio dei tessuti

¹¹ In considerazione della sostenibilità economica dei mezzi di prova per l'attestazione di conformità per le specifiche tecniche richieste, si è ritenuto opportuno prevedere una soglia minima per l'applicabilità del criterio. Ferma restando la facoltà per le stazioni appalti di applicarle anche per importi inferiori, ovvero, in tali casi, di utilizzarli come criteri premianti.

¹² Dal Manuale e linea Guida APAT-IRSA N°29/2003.

¹³ Dal Manuale e linea Guida ISPRA CNR-IRSA N° 117/2014

¹⁴ La media è calcolata su base mensile, ovvero sulla base della frequenza di misura richiesta nell'autorizzazione allo scarico, se inferiore alla media mensile



Se le parti tessili rappresentano almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura (*rif.* DIRETTIVA 94/11/CE), nei processi a umido per il finissaggio dei materiali tessili, comprendenti l'applicazione di resine termoidurenti, la fissazione a caldo della tintura, il rivestimento e l'impregnazione, il valore della domanda chimica di ossigeno (COD) presente nei reflui provenienti dai processi di finissaggio dei materiali tessili non deve superare 20,0 g/kg di materiali tessili lavorati. Il requisito è misurato a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue in situ o dell'impianto di trattamento che riceve le acque reflue dalle unità produttive in cui avvengono tali processi.

Verifica: l'offerente deve fornire una dichiarazione di conformità supportata dalla documentazione tecnica e dai rapporti di prova per la determinazione della richiesta chimica di ossigeno nelle acque previsti dai metodi di misura APAT-IRSA 5130 (2003)¹⁵ e ISPRA-CNR IRSA 5135 (2014)¹⁶, relativi alle medie delle misurazioni effettuate¹⁷ nell'anno precedente l'offerta. I dati devono dimostrare la conformità del sito di produzione o, se l'effluente è trattato esternamente al sito, dell'impianto di trattamento delle acque reflue.

I prodotti tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al criterio.

✓ *COD nei reflui provenienti dai processi di produzione dei polimeri/resine naturali e sintetici/che*

Se il contenuto di polimeri/resine naturali e sintetici è superiore al 20 % (peso/peso), il valore della Domanda Chimica di Ossigeno (COD) negli scarichi delle acque reflue provenienti dai loro processi di produzione, quando scaricati nelle acque di superficie dopo il trattamento (in loco o altrove), non deve superare i 150,0 mg/l. Questo requisito si applica ai processi ad umido utilizzati per la produzione della gomma.

Verifica: l'offerente deve fornire una dichiarazione di conformità supportata dalla documentazione tecnica e rapporti di prova per la determinazione della richiesta chimica di ossigeno nelle acque previsti dai metodi di misura APAT-IRSA 5130 (2003)¹⁸ e ISPRA-CNR IRSA 5135 (2014)¹⁹, alle medie delle misurazioni effettuate²⁰ nell'anno precedente l'offerta. I dati devono dimostrare la conformità del sito di produzione o, se l'effluente è trattato esternamente al sito, dell'impianto di trattamento delle acque reflue.

2.3.6 *Riduzione del carico di Cromo nei reflui*

L'offerente utilizza pelli per la cui produzione sono stati impiegati bagni di concia in cui sono stati adoperati sali di cromo di recupero e/o invia i propri bagni di concia ad un consorzio di recupero.

In alternativa al recupero in impianti di trattamento dei reflui dovranno essere utilizzati prodotti concianti ad alto esaurimento che garantiscono risultati equivalenti a quelli tradizionali con impiego di dosaggi inferiori.

Verifica: l'offerente o il fornitore della pelle utilizzata per produrre il prodotto finito deve presentare una documentazione tecnica sottoscritta dal rappresentante legale in cui si attesta l'impiego di sali di cromo in parte recuperati e/o copia del MUD attestante l'invio dei bagni di concia a recupero.

¹⁵ Vedi nota 11

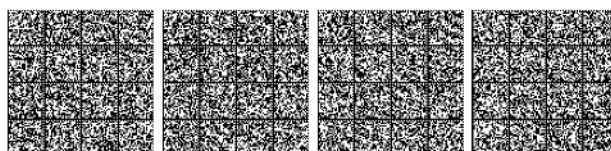
¹⁶ Vedi nota 12

¹⁷ Vedi nota 13

¹⁸ Vedi nota 11

¹⁹ Vedi nota 12

²⁰ Vedi nota 13



Se utilizzati concianti ad alto esaurimento, l'offerente deve presentare le specifiche tecniche dei prodotti utilizzati contenenti il dettaglio della percentuale di efficienza²¹ di prestazioni dei prodotti chimici impiegati e/o la documentazione tecnica dei sistemi di dosaggio.

2.3.7 *Composti organici volatili (COV)*

I seguenti requisiti tecnici sono applicabili solo per gare d'appalto con importi a base d'asta uguali o superiori a 40.000 €²².

L'impiego complessivo di COV nella produzione di calzature non deve superare 18 g COV/paio. Per le calzature classificate come dispositivi di protezione individuale secondo la Direttiva 89/686/CEE (recepitata in Italia con il D.Lgs. 475/92), l'impiego complessivo di COV durante la produzione finale di calzature non deve superare i 20 g COV/paio.

Per gli articoli e/o accessori in pelle, l'impiego complessivo di COV durante le fasi di produzione non deve superare i 120 g/m².

Verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità supportata da un calcolo dell'impiego complessivo di COV durante la produzione finale di scarpe secondo la norma EN 14602. Il calcolo deve essere supportato dalla documentazione (registrazione degli acquisti di pelle, adesivi, finiture e produzione di calzature) a seconda dei casi.

Qualora il prodotto sia classificato come dispositivo di protezione individuale deve essere fornita una copia della certificazione rilasciata da un organismo di certificazione notificato ai sensi della direttiva 89/686/CEE.

2.3.8 *Durabilità e caratteristiche tecniche delle calzature*

Le calzature da lavoro ordinario²³, rispondenti alle caratteristiche definite dal comma 2, dell'art.74, del DLgs 81/2008, devono garantire i parametri di durata indicati in appendice II²⁴.

Verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità supportata da rapporti di prova, come specificato in appendice II [tabella/norma tecnica].

2.4 Criteri premianti

2.4.1 *Gestione responsabile della filiera*

Lungo tutta la filiera, l'offerente deve garantire e dimostrare:

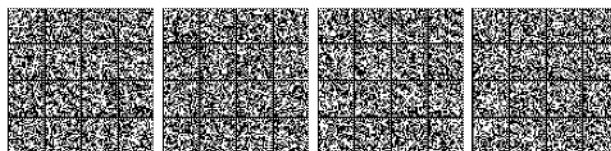
- ✓ la tracciabilità
- ✓ il rispetto delle norme sui diritti e sulla sicurezza dei lavoratori
- ✓ la corresponsione di salari dignitosi
- ✓ la libertà di associazione e contrattazione collettiva
- ✓ la piena trasparenza.

²¹ Nella documentazione tecnica del prodotto deve essere segnalata l'efficienza di prestazione rispetto a prodotti convenzionalmente utilizzati

²² In considerazione della sostenibilità economica dei mezzi di prova per l'attestazione di conformità per le specifiche tecniche richieste, si è ritenuto opportuno prevedere una soglia minima per l'applicabilità del criterio. Ferma restando la facoltà per le stazioni appalti di applicarle anche per importi inferiori, ovvero, in tali casi, di utilizzarli come criteri premianti.

²³ Non ci si riferisce alle calzature DPI, con marcatura CE, in quanto già corrispondono a precisi requisiti di durata in funzione della destinazione d'uso prevista, secondo la normativa vigente.

²⁴ L'appendice riporta la durabilità ottimale, per tipologia d'uso delle calzature "ordinarie", basata sulla categorizzazione del marchio Ecolabel UE (Decisione n. 1349/2016 - calzature).



A seconda del livello di approfondimento dell'indagine circa la sussistenza del rispetto delle norme sui diritti umani e sulla sicurezza dei lavoratori, si potrebbero prevedere punteggi più alti, impostati nel modo seguente:

- per le calzature, un punteggio base per gli offerenti che dimostrano il rispetto della dovuta diligenza attraverso la relazione e i dati richiesti per il montaggio e finitura della calzatura (eseguito dall'offerente). È previsto il massimo del punteggio se l'indagine prende in considerazione anche la realizzazione della tomaia e della suola.
- Per gli accessori in pelle, un punteggio base se gli offerenti dimostrino che è stata applicata la dovuta diligenza per il taglio, l'assemblaggio e il confezionamento. Un punteggio più elevato qualora esteso alla materia prima pellame.

Verifica: l'offerente deve presentare una relazione sottoscritta dal rappresentante legale che descriva l'impatto delle proprie attività sui diritti umani e sui diritti dei lavoratori lungo l'intera filiera produttiva.

La predetta relazione deve includere una rendicontazione dei processi e delle politiche di *due diligence* e dell'efficacia delle misure adottate per affrontare gli impatti negativi delle attività, utilizzando gli indicatori misurabili riportati di seguito:

1. dati sulla tracciabilità della filiera produttiva, ovvero gli indirizzi dei siti produttivi e logistici, intermediari, importatori, marchi di tutte le unità coinvolte nella produzione delle calzature/articoli in pelle.
2. Dati occupazionali dei fornitori/fabbriche, ovvero il numero dei lavoratori impiegati presso fornitori e subfornitori, suddivisi per genere, inquadramento retributivo medio per livello, media mensile degli straordinari, benefit, presenza di sindacati e contratti integrativi, tipo di contratti di lavoro, eventuali rapporti di ispezione e verifiche, formazione per i lavoratori, registro degli infortuni.
3. Informazioni economiche, ovvero il fatturato e pezzi venduti, suddivisione percentuale dei singoli marchi sul totale del fatturato, composizione del prezzo.

A titolo di esempio, si allega in Appendice III un fac-simile di scheda contenente le informazioni richieste all'offerente e di modulo che l'offerente dovrà distribuire ai propri fornitori e subfornitori principali. Tali dati devono essere pubblicati in forma aperta e accessibile a tutti i soggetti interessati, sul sito web dell'azienda offerente.

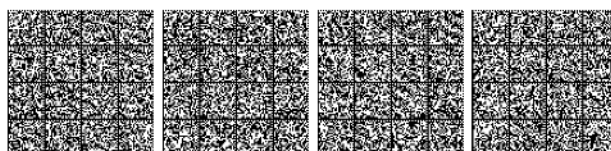
Come previsto dalle clausole contrattuali, per gare d'appalto superiori ad una certa soglia²⁵ l'aggiudicatario potrà essere sottoposto ad audit in situ lungo la filiera di approvvigionamento (per il pellame, dalla fase di concia al prodotto finito).

2.4.2 Etichette ambientali di tipo I

Si attribuisce un punteggio premiante alla fornitura costituita da articoli che rispettano le tutte le prestazioni indicate nella Decisione (UE) 2016/1349 della Commissione europea del 5 agosto 2016 sull'Ecolabel UE per le calzature e ss.mm.ii.

Verifica: l'offerente deve dimostrare il possesso dell'Ecolabel europeo o di altre etichette ambientali equivalenti di tipo I, regolamentate dalla norma tecnica ISO 14024. Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 69 del decreto legislativo 50/2016 l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova idonei a dimostrare il rispetto dei requisiti richiesti.

²⁵ Cfr paragrafo 2.5.1 *Audit aspetti sociali*.



2.4.3 *Cromo risultante dalla depurazione degli scarichi conciar*

La concentrazione totale di cromo risultante dalla depurazione degli scarichi conciar consortili o delle singole aziende, non deve superare 1,0 mg/l come specificato nella decisione di esecuzione 2013/84/UE²⁶ della Commissione.

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità al criterio su base media mensile dell'impianto consortile cui conferisce gli scarichi, supportata da un rapporto di prova in cui il cromo sia stato determinato utilizzando uno dei seguenti metodi: ISO 9174, EN 1233 o EN ISO 11885. Se non collegato ad un impianto di trattamento consortile, l'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità con BAT 10, BAT 11 o 12, a seconda dei casi, della decisione della Commissione 2013/84/UE relativa alla riduzione del contenuto di cromo negli scarichi delle acque reflue.

2.4.4 *Depilazione delle pelli senza solfuri*

L'offerente deve utilizzare pelli prodotte con processi di depilazione senza solfuro di sodio e solfidrato di sodio.

Verifica: l'offerente o il fornitore della pelle utilizzata per produrre il prodotto finito deve presentare una relazione tecnica sottoscritta dal rappresentante legale in cui riporta la procedura di depilazione e l'alternativa utilizzata per la depilazione delle pelli senza solfuri con le relative registrazioni che ne dimostrano l'acquisto (fatture).

2.4.5 *Componenti tessili costituiti da fibre riciclate*

Le fibre tessili²⁷ impiegate per la produzione di calzature e di accessori e articoli in pelle devono essere costituite da fibre riciclate (sia naturali che sintetiche²⁸) o da fibre sintetiche ottenute dal riciclo di materiale plastico.

Verifica: il contenuto di riciclato delle parti tessili deve essere verificato attraverso un bilancio di massa rilasciato da un organismo di valutazione della conformità che permetta l'esatta quantificazione della % di riciclato nel materiale o tramite certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy®, Plastic Seconda Vita o equivalenti) oppure etichetta ambientale di tipo I ai sensi della norma ISO 14024 che soddisfi il requisito contenuto nel criterio.

2.4.6 *Materiali polimerici*

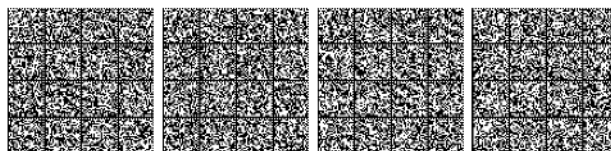
Nella produzione delle suole deve essere impiegato PVC senza stabilizzanti termici a base di Piombo e Cadmio e senza ftalati a basso peso molecolare (DEHP(dieftilesiftalato), BBP(butylbenzilftalato), DBP(dibutylftalato), DIBP(diisobutylftalato)) oppure PVC riciclato.

Verifica: l'offerente deve fornire una dichiarazione di conformità del rappresentante legale che attesti l'utilizzo del PVC senza le sostanze sopra indicate con relativi rapporti di prova ISO/TS

²⁶ Decisione di esecuzione 2013/84/UE della Commissione, dell'11 febbraio 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 45 del 16.2.2013, pag. 13).

²⁷ Criterio applicabile laddove non sia prevista una specifica composizione del tessuto nella documentazione tecnica di gara e laddove, per garantire prestazioni funzionali o condizioni di sicurezza, il tessuto non debba essere "tecnico" ovvero composto da un mix di fibre sintetiche e non, quali ad es. nel caso di dispositivi di protezione specifici.

²⁸ Come la Cordura.



16181-2011 o CPSC-CH-C1001-09.3 attestanti la sostituzione di quest'ultimi nella sua preparazione oppure dell'impiego di PVC riciclato con la certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti).

2.4.7 *Risparmio idrico*

I quantitativi di acqua impiegati devono essere ottimizzati in tutte le tappe della lavorazione a umido mediante il ricorso al lavaggio per lotti anziché con acqua corrente, ove possibile, alla tecnica a bagni corti e/o devono essere utilizzate tecnologie in grado di riciclare l'acqua di processo.

Verifica: l'offerente deve fornire una descrizione dettagliata del sistema impiegato per l'ottimizzazione dei quantitativi di acqua lungo il ciclo di vita della calzatura.

2.4.8 *Utilizzo di tecnologie pulite in fase di finissaggio, verniciatura, giunteria e assemblaggio*

La stazione appaltante attribuirà punteggi premianti:

- per l'impiego di prodotti a base acquosa nel trattamento delle materie prime e delle componenti (serigrafia, finissaggio, verniciatura), nell'incollaggio delle parti (giunteria e assemblaggio) e nella finitura delle calzature;
- per l'impiego di prodotti reticolabili con radiazioni UV per la stampa serigrafica e per l'incollaggio;
- per l'impiego di adesivi solidi termofusibili per la giunteria e le altre fasi di assemblaggio dei componenti.

Verifica: l'offerente deve descrivere gli strumenti utilizzati per le fasi di finissaggio verniciatura giunteria e assemblaggio, indicando eventualmente le quantità di prodotto utilizzato sul totale.

2.4.9 *Recupero dei sottoprodotti di lavorazione – Bilancio Materico*

Deve essere massimizzato l'utilizzo dei sottoprodotti di lavorazione della calzatura e delle singole materie prime (nell'intera filiera produttiva), all'interno dello stesso o altro ciclo produttivo, minimizzando la produzione di rifiuti (vedere appendice IV).

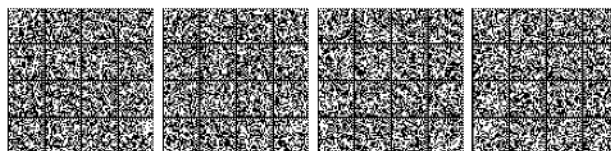
Verifica: l'offerente deve fornire una descrizione dettagliata della tipologia e della quantità (anche percentuale) dei rifiuti prodotti e di quelli destinati a recupero, specificandone il trattamento, sia della produzione della calzatura che delle materie prime, anche attraverso analogia documentazione rilasciata da ciascun fornitore di pellame e altro materiale rilevante.

2.4.10 *Innovazione di processo e prodotto*

La stazione appaltante attribuirà punteggi premianti per le seguenti innovazioni:

- utilizzo tecnologie innovative certificate
- impiego sistemi di ottimizzazione del taglio per la riduzione di sfridi e scarti
- investimenti effettuati per innovazione tecnologica quale sensoristica, automazione di processo ecc. e ricerca (i punteggi potranno essere riferiti al valore percentuale dell'investimento rispetto al volume di fatturato)
- partecipazione a progetti di ricerca o collaborazioni con Università ed Enti di ricerca

Verifica: l'offerente presenta una relazione tecnica sul possesso dei requisiti richiesti, corredata da idonea documentazione comprovante la conformità al criterio (ad esempio: certificazione



dell'innovatività delle tecnologie adottate²⁹, specifiche tecniche e dati acquisto di impianti per ottimizzazione e innovazione processi, dati economici e di bilancio, documentazione attestante la partecipazione ai progetti di ricerca, etc.).

2.4.11 *Risparmio energetico*

L'offerente deve impiegare per la produzione finale di calzature sistemi ad alta efficienza e basso consumo energetico.

Verifica: l'offerente presenta una relazione tecnica in cui inserisce le specifiche tecniche del sistema di efficienza utilizzato.

2.4.12 *Raccolta e riuso delle calzature esistenti ante gara*

L'offerta deve prevedere che le calzature esistenti, ossia quelle da sostituire con la fornitura, vengano disassemblate nelle singole componenti prima di essere inviati agli specifici centri di raccolta e recupero autorizzati.

Verifica: l'offerente si impegna a fornire le informazioni relative all'indicazione delle parti terze da coinvolgere per l'assolvimento di tale clausola contrattuale e relativo accordo preliminare dalle stesse sottoscritto. L'aggiudicatario deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice informazioni dettagliate e relative prove per dimostrare l'assolvimento di tale impegno in sede di esecuzione di tale clausola contrattuale.

2.5 Condizioni di esecuzione/ clausole contrattuali

2.5.1 *Audit aspetti sociali*

Per gare d'appalto superiori ad una certa soglia (da definire³⁰), come riportato nel criterio relativo alla tracciabilità e trasparenza lungo la catena di produzione delle calzature, l'aggiudicatario, qualora richiesto, dovrà sottoporsi ad audit in situ, lungo la catena di fornitura, da parte di personale specializzato della stazione appaltante o chi per essa (Centrale di Committenza o altri Uffici di Controllo Indipendenti nazionali e internazionali), per verificare la conformità a quanto dichiarato e presentato in relazione alla tracciabilità e alla gestione responsabile della filiera riportate rispettivamente nei criteri 2.3.1 e 2.4.1.

Gli audit in situ consistono in visite non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori.

2.5.2 *Raccolta differenziata*

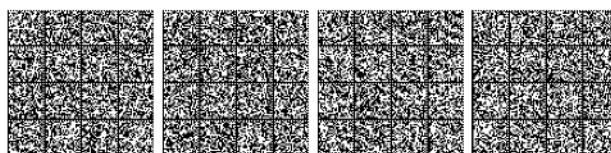
L'offerente dovrà applicare la raccolta differenziata dei rifiuti in modo tale da preservare, evitando miscele, le caratteristiche tecniche dei diversi materiali, rendendo gli stessi utilizzabili da processi di recupero/riciclaggio effettuati da aziende specializzate.

Verifica: l'offerente deve dare indicazioni dettagliate sulle tipologie di rifiuto prodotte in azienda³¹ con le relative caratteristiche di pericolosità eventuali e modalità di gestione della raccolta e dello smaltimento eventuale.

²⁹ Es: *Certificazione ICEC di processi aziendali innovativi* o equivalenti.

³⁰ Si lascia alla opportuna valutazione della stazione appaltante, in funzione delle caratteristiche del capitolato tecnico, l'importo a base di gara al di sopra del quale applicare tale clausola.

³¹ Ad esempio, come da norma UNI EN 12940: Rifiuti di fabbricazione delle calzature classificazione e gestione dei rifiuti.



Appendice I: Elenco delle Sostanze con restrizioni d'uso (RLS)

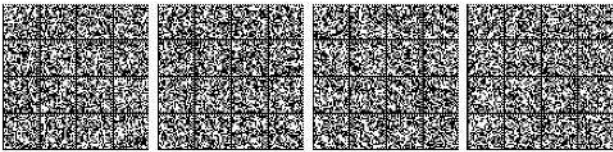
L'elenco si applica alle sostanze che possono essere usate durante il processo produttivo o essere presenti nel prodotto finito.

Le restrizioni si applicano:

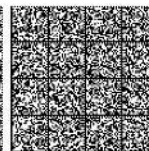
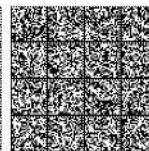
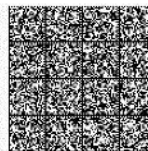
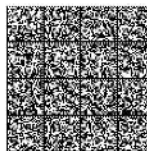
- alle fasi di produzione
- alle formule usate nelle fasi di produzione
- agli articoli o ai materiali omogenei
- ai prodotti finiti.

I limiti previsti di seguito non sono applicabili a specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) che per garantire determinate prestazioni funzionali e condizioni di sicurezza devono rispettare le relative norme tecniche di settore.

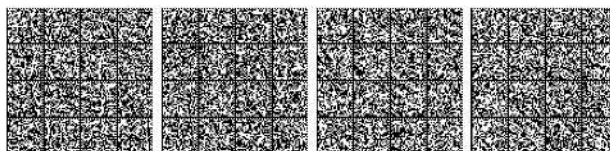
Fase	Applicabilità	Sostanze	Valori limite	Verifica
Produzione	Auxiliari			
	Tutte le miscele o formule utilizzate nelle fasi della produzione del cuoio, dei materiali tessili, del cuoio rivestito e dei tessuti rivestiti	Le seguenti sostanze non sono ammesse nelle miscele o formule utilizzate nelle fasi della produzione e sono soggette ai valori limite relativi alla presenza di sostanze nel prodotto finito: — Nonilfenolo, isomeri misti N. CAS 25154-52-3 — 4-Nonilfenolo N. CAS 104-40-5 — 4-Nonilfenolo, ramificato, N. CAS 84852-15-3 — Ottilfenolo N. CAS 27193-28-8 — 4-Ottilfenolo N. CAS 1806-26-4 — 4-tert-ottilfenolo N. CAS 140-66-9 I seguenti alchilfenoleossilati (APEO): — Poliossietilato ottilfenolo N. CAS 9002-93-1 — Poliossietilato nonilfenolo N. CAS 9016-45-9 — Poliossietilato p-nonilfenolo N. CAS 26027-38-3	25 mg/kg somma totale per i materiali tessili 100 mg/kg somma totale per il cuoio	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di non uso di tali sostanze, avvalorata da una scheda dati di sicurezza, oppure i risultati delle prove sul prodotto finito o sul cuoio, sui materiali tessili, sul cuoio rivestito o sui tessuti rivestiti che compongono il prodotto finito. Metodo di prova: cuoio: EN ISO 18218-2 (metodo indiretto); materiali tessili e tessuti rivestiti: EN ISO 18254 per gli alchilfenoleossilati. Per gli alchilfenoli la prova sul prodotto finito è svolta mediante estrazione con solvente seguita da LC-MS o GC-MS.
	Operazioni di tintura e finissaggio per il cuoio, i materiali tessili, il cuoio rivestito e i tessuti rivestiti	Le seguenti sostanze non sono ammesse nelle miscele o formule utilizzate nella tintura e nel finissaggio del cuoio, del cuoio rivestito e dei materiali tessili: — Cloruro di bis(alchile di sego idrogenato) dimetilammonio (DTD MAC) — Cloruro di disteardimetilammonio (DSDMAC) — Cloruro di di(sego idrogenato) dimetilammonio (DTD MAC)	n.p.	L'offerente o il fornitore di materiali presenta una dichiarazione di non uso.



Fase	Applicabilità	Sostanze	Valori limite	Verifica
		— Acido etilen-diaminotetracetico (EDTA) — Acido dielene-triamino-pentacetico (DTPA) — 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo — Acido nitrilotriacetico (NTA)		
	Solventi	Le seguenti sostanze non sono ammesse nelle miscele o nelle formule utilizzate per la lavorazione di materiali componenti e negli adesivi usati durante l'assemblaggio finale del prodotto	n.p.	L'offerente o il fornitore presenta una dichiarazione di non uso.
	<i>Assistenti scati nelle miscele, nella formula e negli adesivi per il cuoio, i materiali tessili, il cuoio rivestito e i tessuti rivestiti, le plastiche e i prodotti finiti</i>	— 2-Metossietanolo — N,N-dimetilformammide — 1-Metil-2-pirrolidone — Bis(2-metossietil) etere — 4,4'-Diamminodifenilmetano — 1,2,3-tricloropropano — 1,2-Dicloroetano; etilene dicloruro — 2-Etossietanolo — Benzene-1,4-diammina diidrocloreuro — Formammide — Tricloroetilene		
	Paraffine clorate	Nella produzione e nel finissaggio di cuoio, gomma sintetica, plastiche, materiali tessili o rivestimenti non sono ammesse le paraffine clorate a catena corta (SCCP), C10-C13.	Non rilevabile	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di non uso delle paraffine clorate a catena corta, C10-C13, avvalorata da una scheda dati di sicurezza. In caso d'uso, il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità avvalorata da una relazione di prova conformemente alla norma EN ISO 18219.
	<i>Lavorazione dei materiali per cuoio, gomma sintetica, plastiche, materiali tessili e rivestimenti</i>	Nella produzione e nel finissaggio di cuoio, gomma sintetica, plastiche, materiali tessili o rivestimenti non sono ammesse le paraffine clorate a catena media (MCCP), C14-C17.	1 000 mg/kg	L'offerente e il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di non uso delle paraffine clorate a catena media, C14-C17, avvalorata da una scheda dati di sicurezza. In caso d'uso, il richiedente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità avvalorata da una relazione di prova conformemente alla norma EN ISO 18219.
	Biocidi [ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(1)]			
	<i>Usati durante il trasporto o lo</i>	i) Sono ammessi solo i seguenti principi attivi [ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(1)]	n.p.	L'offerente e il fornitore dei materiali presenta dichiarazioni di non uso prima del trasporto e dello stoccaggio oppure prova dell'autorizzazione

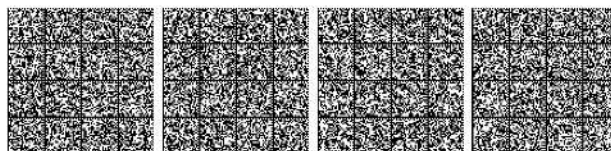


Fase	Applicabilità	Sostanze	Valori limite	Verifica
	<i>stoccaggio di materie prime e semilavorati, prodotti finiti o relativi imballaggi.</i>	528/2012; — principi attivi inclusi nell'elenco stilato a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, per il tipo di prodotto pertinente (ossia fibra, cuoio, gomma e materiali polimerizzati), purché siano soddisfatte le condizioni o restrizioni ivi specificate; — principi attivi inclusi nell'allegato I del regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni o restrizioni ivi specificate; — principi attivi in fase di esame per il tipo di prodotto pertinente nel programma di lavoro di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.		all'uso del principio attivo biocida a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Se usati, si allega un elenco dei principi attivi aggiunti durante il trasporto o lo stoccaggio di materie prime e semilavorati, prodotti finiti o relativi imballaggi, comprese le pertinenti dichiarazioni di pericolo.
		ii) Non si incorporano biocidi nei prodotti finiti o in loro parti durante l'assemblaggio della calzatura al fine di conferire proprietà biocida al prodotto finito.	n.p.	L'offerente e il fornitore dei materiali presentano una dichiarazione di non uso di tali sostanze nel prodotto finito o nelle sue parti.
		iii) Non è ammesso l'uso di clorofenoli (PCP, TeCP e relativi sali ed esteri), composti organostannici (compresi TBT, TPhT, DBT e DOT), dimetil fumarato (DMFu), triclosan e nanoargento durante il trasporto o lo stoccaggio del prodotto, di ogni parte omogenea e di ogni articolo di esso, né possono essere incorporati nel prodotto finito o nel relativo imballaggio.	Non rilevabile	L'offerente o il fornitore di materiali presenta una dichiarazione di non uso. La dichiarazione è avvalorata dai risultati delle prove effettuate sul prodotto finale per le seguenti sostanze: Clorofenoli: cuoio, EN ISO 17070; materiali tessili, XP G 08-015 (limiti di rilevamento: cuoio: 0,1 ppm; materiali tessili: 0,05 ppm); Dimetil fumarato: ISO/TS 16186.
	Altre sostanze specifiche	Le seguenti sostanze non sono aggiunte intenzionalmente alle miscele né alle formule o agli adesivi usati nell'assemblaggio della calzatura: Diossine clorurate o bromurate o furani Idrocarburi clorurati [(1,1,2,2-Tetraclorotano, Pentaclorotano, 1,1,2-Ticlorotano, 1,1-Diclorotano) Esaclorocicloesano Monometilidibromo-Difenilmetano Monometildicloro-Difenilmetano Nitriti	n.p.	L'offerente o il fornitore di materiali presenta una dichiarazione di non uso.
	<i>Formule di produzione e adesivi usati nel prodotto finito o in qualsiasi sua parte</i>			

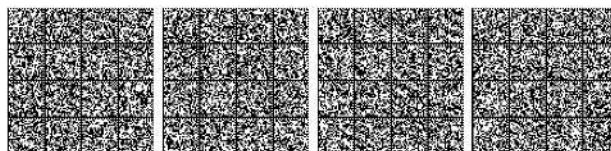


Fase	Applicabilità	Sostanze	Valori limite	Verifica
		Bifenili polibromurati (PBB) Pentabromodifenil eteri (PeBDE) Ottabromodifenil eteri (OBDE) Bifenili policlorurati (PCB) Terfenili policlorurati (PCT) Tri-(2,3-dibromo-propil)-fosfato (TRIS) Trimetilfosfato Tri-(aziridinil)-fosfinossido (TEPA) Tri-(2-clorodil)-fosfato (TCEP) Dimetil metilfosfonato (DMMP)		
	Vettori			
	<i>Vettori usati nei processi di tintura in cui si ricorre ai coloranti in dispersione</i>	Non è ammesso l'uso di acceleranti rigonfianti (vettori) alogenati, quali 1,2-diclorobenzene, 1,2,4-triclorobenzene, cloro fenossietanolo.	n.p.	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità.
	<i>Vettori usati come agenti schiumogeni per plastiche e schiume</i>	I composti organici alogenati non possono essere utilizzati come agenti schiumogeni o agenti schiumogeni ausiliari.	n.p.	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità.
	Coloranti soggetti a restrizioni			
	<i>Coloranti azoici</i>	Non possono essere presenti nel prodotto finito le seguenti ammine aromatiche cancerogene: 4,4'-diaminodifenile N. CAS 92-67-1 Benzidina N. CAS 92-87-5 4-cloro-o-toluidina N. CAS 95-69-2 2-naftilammina N. CAS 91-59-8 o-ammino-azotoluene N. CAS 97-56-3 2-ammino-4-nitrotoluene N. CAS 99-55-8 p-clorofenilammina N. CAS 106-47-8 2,4-diamminoisolo N. CAS 615-05-4 4,4'-diamminodifenilmetano N. CAS 101-77-9 3,3'-diclorobenzidina N. CAS 91-94-1 3,3'-dimetossibenzidina N. CAS 119-90-4 3,3'-dimetilbenzidina N. CAS 119-93-7 3,3'-dimetil-4,4'-diamminodifenilmetano N. CAS 838-88-0 p-cresidina N. CAS 120-71-8 4,4'-metilene-bis-(2-clorofenilammina) N. CAS 101-14-4 4,4'-ossidianilina N. CAS 101-80-4	30 mg/kg per ciascuna anilammina nel prodotto finito	Valutazione e verifica: L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità avvalorata dai risultati di prove specifiche effettuate secondo le norme EN 14362-1:2012 e 3:2012 per i materiali tessili nonché CEN ISO/TS 17234-1 e 2 per il cuoio. (N.B.: è possibile ottenere falsi positivi per quanto attiene alla presenza di 4-amminozobenzene che va pertanto dichiarato).

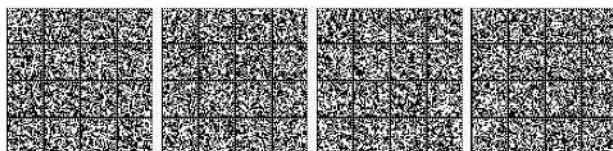
Tintura



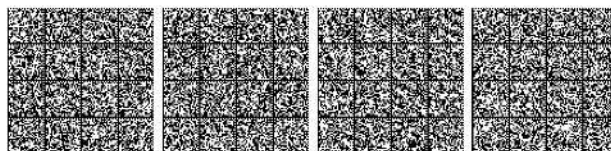
Fase	Applicabilità	Sostanze	Valori limite	Verifica
		4,4'-tiocianilina N. CAS 139-65-1 o-toluidina N. CAS 95-53-4 2,4-diamminotoluene N. CAS 95-80-7 2,4,5-trimetilanilina N. CAS 137-17-7 o-anisidina (2-Metossianilina) N. CAS 90-04-0 2,4-xilidina 95-68-1 2,6-xilidina N. CAS 87-62-7 4-amminozobenzene N. CAS 60-09-3 Non è ammesso l'uso dei seguenti coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. C.I. Acid Red 26 N. CAS 3761-53-3 C.I. Basic Red 9 N. CAS 569-61-9 C.I. Basic Violet 14 N. CAS 632-99-5 C.I. Direct Black 38 N. CAS 1937-37-7 C.I. Direct Blue 6 N. CAS 2602-46-2 C.I. Direct Red 28 N. CAS 573-58-0 C.I. Disperse Blue 1 N. CAS 2475-45-8 C.I. Disperse Orange N. CAS 11 82-28-0 C.I. Disperse Yellow 3 N. CAS 2832-40-8	n.p.	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità
	<i>Coloranti CMR</i>			
	<i>Coloranti in dispersione potenzialmente sensibilizzanti</i>	Non è ammesso l'uso dei seguenti coloranti potenzialmente sensibilizzanti. C.I. Disperse Blue 1 N. CAS 2475-45-8 C.I. Disperse Blue 3 N. CAS 2475-46-9 C.I. Disperse Blue 7 N. CAS 3179-90-6 C.I. Disperse Blue 26 N. CAS 3860-63-7 C.I. Disperse Blue 35 N. CAS 12222-75-2 C.I. Disperse Blue 102 N. CAS 12222-97-8 C.I. Disperse Blue 106 N. CAS 12223-01-7 C.I. Disperse Blue 124 N. CAS 61951-51-7 C.I. Disperse Brown 1 N. CAS 23355-64-8 C.I. Disperse Orange 1 N. CAS 2581-69-3 C.I. Disperse Orange 3 N. CAS 730-40-5 C.I. Disperse Orange 37 N. CAS 12223-33-5 C.I. Disperse Orange 76 N. CAS 13301-61-6 C.I. Disperse Red 1 N. CAS 2872-52-8 C.I. Disperse Red 11 N. CAS 2872-48-2 C.I. Disperse Red 17 N. CAS 3179-89-3 C.I. Disperse Yellow 1 N. CAS 119-15-3 C.I. Disperse Yellow 3 N. CAS 2832-40-8 C.I. Disperse Yellow 9 N. CAS 6373-73-5 C.I. Disperse Yellow 39 N. CAS 12236-29-2 C.I. Disperse Yellow 49 N. CAS 54824-37-2	n.p.	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità



Fase	Applicabilità	Sostanze	Valori limite	Verifica
Finissaggio	<i>Coloranti con mordenti al cromo</i>	Non è ammesso l'uso dei coloranti con mordenti al cromo	n.p.	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità
	<i>Coloranti a complesso metallico</i>	I coloranti a complesso metallico a base di rame, cromo e nichel sono ammessi solo per il cuoio, per la tintura della lana, del poliammide o di miscele di queste fibre con fibre artificiali di cellulosa (per esempio viscosa).	n.p.	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità
	<i>Pigmenti</i>	Non è ammesso l'uso di pigmenti a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio e/o antimonio.	n.p.	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità
	Sostanze chimiche perfluorate e polifluorate (PFC)			
	<i>Prodotto finito</i>	i) Non è ammesso l'uso di trattamenti idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia fluorurati per l'impregnazione delle calzature. Sono compresi i trattamenti perfluorati e polifluorati. I trattamenti non fluorurati devono utilizzare sostanze facilmente biodegradabili e non bioaccumulabili nell'ambiente acquatico compresi i sedimenti acquatici. Le membrane fluoropolimeriche e i laminati possono essere usati nelle calzature solo se la penetrazione dell'acqua richiesta per il materiale è inferiore a 0,2 g e l'assorbimento dell'acqua è inferiore al 30 % secondo la norma ISO 20347. Le membrane fluoropolimeriche non sono fabbricate con PFOA o uno dei suoi omologhi superiori quali definiti dall'OCSE.	n.p.	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità
Finissaggio	Ritardanti di fiamma			
	<i>Calzature con funzione ritardante di fiamma incorporata</i>	L'uso di ritardanti di fiamma è consentito solo per le calzature classificate con il marchio CE come dispositivi di protezione individuale di categoria III aventi una funzione ritardante di fiamma incorporata intesa a garantire la sicurezza sul lavoro coerentemente con quanto prescritto dalla direttiva 89/686/CEE. Le o le sostanze usate a tal fine sono conformi al criterio 5.	n.p.	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di non uso di ritardanti di fiamma oppure una dichiarazione di conformità al criterio 5. In entrambi i casi la dichiarazione è avvalorata da una scheda dati di sicurezza. Se del caso si allega un elenco dei ritardanti di fiamma usati nel prodotto, congiuntamente alle relative dichiarazioni di pericolo/frasi di rischio. Si allega una copia del certificato rilasciato da un organismo di certificazione notificato ai sensi della direttiva 89/686/CEE attestante la commercializzazione del prodotto in quanto dispositivo di protezione individuale di categoria III.
Finissaggio	IPA			
	<i>Plastiche e gomma sintetica</i>	Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) elencati in appresso, classificati nelle classi di pericolo 1 e 2, non	Per tutte le calzature: 1) la concentrazione di	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità avvalorata da una relazione di prova, secondo il metodo AFPS

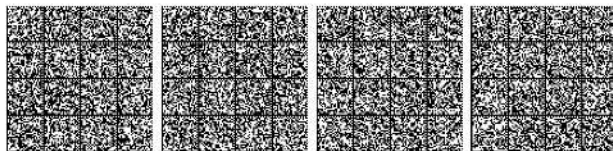


Fase	Applicabilità	Sostanze	Valori limite	Verifica																																						
	materiali tessili o rivestimenti per il cuoio	possono essere presenti nelle plastiche, nella gomma artificiale, nei materiali tessili o nei rivestimenti per il cuoio in concentrazioni superiori o uguali ai limiti individuali e totali indicati. Va verificata la presenza e la concentrazione dei seguenti IPA. IPA soggetti a restrizione e la concentrazione dei regolamento (CE) n. 1907/2006; <table><tr><td>Nome</td><td>CAS</td></tr><tr><td>Cisene</td><td>218-01-9</td></tr><tr><td>Benzol[a]antracene</td><td>56-55-3</td></tr><tr><td>Benzol[k]fluorantene</td><td>207-08-9</td></tr><tr><td>Benzol[a]pirene</td><td>50-32-8</td></tr><tr><td>Dibenzol[a,h]antracene</td><td>53-70-3</td></tr><tr><td>Benzol[j]fluorantene</td><td>205-82-3</td></tr><tr><td>Benzol[b]fluorantene</td><td>205-99-2</td></tr><tr><td>Benzol[e]pirene</td><td>192-97-2</td></tr><tr><td>Naftalene</td><td>91-20-3</td></tr><tr><td>Acenafilene</td><td>208-96-8</td></tr><tr><td>Acenafene</td><td>83-32-9</td></tr><tr><td>Fluorene</td><td>86-73-7</td></tr><tr><td>Fenantrene</td><td>85-1-8</td></tr><tr><td>Antracene</td><td>120-12-7</td></tr><tr><td>Fluorantene</td><td>206-44-0</td></tr><tr><td>Pirene</td><td>129-00-0</td></tr><tr><td>Indeno[1,2,3-c,d]pirene</td><td>193-39-5</td></tr><tr><td>Benzol[g,h,i]perilene)</td><td>191-24-2</td></tr></table>	Nome	CAS	Cisene	218-01-9	Benzol[a]antracene	56-55-3	Benzol[k]fluorantene	207-08-9	Benzol[a]pirene	50-32-8	Dibenzol[a,h]antracene	53-70-3	Benzol[j]fluorantene	205-82-3	Benzol[b]fluorantene	205-99-2	Benzol[e]pirene	192-97-2	Naftalene	91-20-3	Acenafilene	208-96-8	Acenafene	83-32-9	Fluorene	86-73-7	Fenantrene	85-1-8	Antracene	120-12-7	Fluorantene	206-44-0	Pirene	129-00-0	Indeno[1,2,3-c,d]pirene	193-39-5	Benzol[g,h,i]perilene)	191-24-2	ogni IPA soggetto a restrizione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 è inferiore a 1 mg/kg. 2) La concentrazione totale dei 18 IPA elencati è inferiore a 10 mg/kg.	GS 2014/01 PAK.
Nome	CAS																																									
Cisene	218-01-9																																									
Benzol[a]antracene	56-55-3																																									
Benzol[k]fluorantene	207-08-9																																									
Benzol[a]pirene	50-32-8																																									
Dibenzol[a,h]antracene	53-70-3																																									
Benzol[j]fluorantene	205-82-3																																									
Benzol[b]fluorantene	205-99-2																																									
Benzol[e]pirene	192-97-2																																									
Naftalene	91-20-3																																									
Acenafilene	208-96-8																																									
Acenafene	83-32-9																																									
Fluorene	86-73-7																																									
Fenantrene	85-1-8																																									
Antracene	120-12-7																																									
Fluorantene	206-44-0																																									
Pirene	129-00-0																																									
Indeno[1,2,3-c,d]pirene	193-39-5																																									
Benzol[g,h,i]perilene)	191-24-2																																									
N-nitrosammine																																										
	Gomma naturale e sintetica	Le seguenti N-nitrosammine non devono essere rilevabili nella gomma naturale e sintetica <table><tr><td>Nome</td><td>CAS</td></tr><tr><td>N-nitrosodietanolammina (NDELA)</td><td>1116-54-7</td></tr><tr><td>N-nitrosodimetilammina (NDMA)</td><td>62-75-9</td></tr><tr><td>N-nitrosodipropilammina (NDPA)</td><td>621-64-7</td></tr><tr><td>N-nitrosodietilammina (NDEA)</td><td>55-18-5</td></tr><tr><td>N-nitrosodisopropilammina (NDIPA)</td><td>601-77-4</td></tr><tr><td>N-nitrosodibutylammina (NDBA)</td><td>924-16-3</td></tr><tr><td>N-nitrosopiperidina (NPIP)</td><td>100-75-4</td></tr><tr><td>N-nitrosodisobutylammina (NdiBA)</td><td>997-95-5</td></tr><tr><td>N-nitrosodisononilammina (NdINA)</td><td>1207995-62-7</td></tr><tr><td>N-nitrosomorfolina (NMOR)</td><td>59-89-2</td></tr><tr><td>N-nitroso N-metil N-fenilammina (NM(PhA)</td><td>614-00-6</td></tr></table>	Nome	CAS	N-nitrosodietanolammina (NDELA)	1116-54-7	N-nitrosodimetilammina (NDMA)	62-75-9	N-nitrosodipropilammina (NDPA)	621-64-7	N-nitrosodietilammina (NDEA)	55-18-5	N-nitrosodisopropilammina (NDIPA)	601-77-4	N-nitrosodibutylammina (NDBA)	924-16-3	N-nitrosopiperidina (NPIP)	100-75-4	N-nitrosodisobutylammina (NdiBA)	997-95-5	N-nitrosodisononilammina (NdINA)	1207995-62-7	N-nitrosomorfolina (NMOR)	59-89-2	N-nitroso N-metil N-fenilammina (NM(PhA)	614-00-6	Non rilevabile	L'offerente o il fornitore di gomma presenta una dichiarazione di conformità avvalorata da una relazione di prova secondo il metodo EN 12868 o EN 14602.														
Nome	CAS																																									
N-nitrosodietanolammina (NDELA)	1116-54-7																																									
N-nitrosodimetilammina (NDMA)	62-75-9																																									
N-nitrosodipropilammina (NDPA)	621-64-7																																									
N-nitrosodietilammina (NDEA)	55-18-5																																									
N-nitrosodisopropilammina (NDIPA)	601-77-4																																									
N-nitrosodibutylammina (NDBA)	924-16-3																																									
N-nitrosopiperidina (NPIP)	100-75-4																																									
N-nitrosodisobutylammina (NdiBA)	997-95-5																																									
N-nitrosodisononilammina (NdINA)	1207995-62-7																																									
N-nitrosomorfolina (NMOR)	59-89-2																																									
N-nitroso N-metil N-fenilammina (NM(PhA)	614-00-6																																									



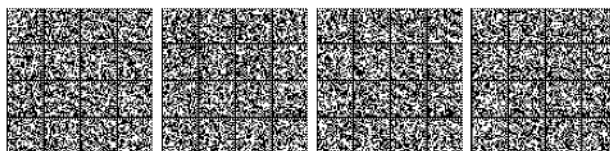
Fase	Applicabilità	Sostanze	Valori limite	Verifica
		N-nitroso N-etil N-fenilammina (NEPhA) 612-64-6 N-Nitrosopirrolidina 930-55-2		
	Sostanze organostanniche			
	<i>Prodotto finito</i>	I composti organostannici elencati in appresso non sono presenti nel prodotto finito in concentrazioni superiori ai limiti specificati. Composti di tributilstagno (TBT) 0,025 mg/kg Composti di dibutilstagno (DBT) 1 mg/kg Composti di monobutilstagno (MBT) 1 mg/kg Composti di diottilstagno (DOT) 1 mg/kg Tributilstagno (TBT) 1 mg/kg	Valori limite spec. per ciascun composto organostannico	L'offerente o il fornitore di materiali presenta una dichiarazione di conformità avvalorata dai risultati di prova conformemente al metodo di prova ISO/TS 16179 o, per il pellame, alla ISO 17072-2 per attestare l'assenza di stagno in conformità a REACH
	Ftalati			
	<i>Plastiche, gomma, materiali sintetici, stampe dei materiali</i>	i) Possono essere usati nel prodotto solo gli ftalati conformi al criterio sulle sostanze chimiche pericolose. ii) Non è ammesso l'uso dei seguenti plastificanti nel prodotto, nei suoi articoli o nelle parti omogenee di esso: Acido 1,2-benzenedicarbossilico esteri alchilici di C6-8-ramificati, ricchi di C7 (DHP) CAS: 71888-89-6 Acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici di C7-11-ramificati e lineari (DHNUP) CAS: 68515-42-4 Bis(2-metossietil) ftalato (DMEP) CAS: 117-82-8 Diisobutil ftalato (DIPB) CAS: 84-69-5 Bis (2-etiletil) ftalato (DEHP) CAS: 117-81-7 Dibutil ftalato (DBP) CAS: 84-74-2 Benzil butil-ftalato (BBP) CAS: 85-68-7 Di-n-pentil ftalato (DPP) CAS: 131-18-0 Acido 1,2-benzenedicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare CAS: 84777-06-0 Diisopentil ftalato (DIPP) CAS: 605-50-5 Diesil ftalato (DnHP) CAS: 84-75-3 N-pentil isopentilftalato CAS 607-426-00-1	n.p. La somma dei plastificanti soggetti a restrizioni è inferiore allo 0,10 % peso/ peso.	L'offerente o il fornitore di materiale presenta una dichiarazione di conformità L'offerente o il fornitore presenta i risultati delle prove secondo la norma ISO/TS 16181 oppure presenta una dichiarazione di non uso rilasciata dal fabbricante di materiali avvalorata da una scheda dati di sicurezza per i plastificanti usati nella formula.
	Metalli estraiibili			
	<i>Prodotto finito</i>	Si applicano i seguenti valori limite Antimonio (Sb) 30,0 mg/kg Arsenico (As) 1,0 mg/kg Cadmio (Cd) 0,1 mg/kg Cromo (Cr) 2,0 mg/kg (per i materiali tessili) Cobalto (Co) 4,0 mg/kg Rame (Cu) 50,0 mg/kg Piombo (Pb) 1,0 mg/kg	Valori limite specificati per ciascuna sostanza	L'offerente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità avvalorata dai risultati di prova secondo uno dei seguenti metodi di prova: Estrazione — EN ISO 105-E04-2013 (soluzione sudore acido). Rilevamento: EN ISO 17072-1 per il cuoio, ICP-MS, ICP-OES (per i materiali tessili e le plastiche).

Fase	Applicabilità	Sostanze	Valori limite	Verifica
		Nichel (Ni) 1,0 mg/kg Mercurio (Hg) 0,02 mg/kg		
	<i>Componenti metalliche</i>	La migrazione di nichel da leghe metalliche contenenti nichel a contatto cutaneo diretto e prolungato è inferiore a 0,5 µg/cm ² /settimana.	0,5 µg/cm ² /settimana	L'offerente o il fornitore di materiali presenta una dichiarazione di assenza di nichel nei componenti delle calzature, avvalorata da un attestato rilasciato dal fabbricante delle parti metalliche, oppure presenta una dichiarazione di conformità avvalorata dai risultati del metodo di prova EN 1811.
	<i>Cuoio conciato al cromo</i>	Per le calzature contenenti cuoio conciato nel prodotto finito è assente il cromo esavalente.	Non rilevabile	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità avvalorata dai risultati di una relazione di prova secondo il metodo di prova EN ISO 17075 (limite di rilevamento: 3 ppm). La preparazione del campione è conforme alle indicazioni della norma EN ISO 4044. Il cuoio conciato senza cromo è esonerato dal requisito.
		Per le calzature contenenti cuoio conciato al cromo il contenuto di cromo estraibile nel prodotto finito è inferiore a 200 mg/kg.	200 mg/kg	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità avvalorata dai risultati di prova, secondo il metodo di prova EN ISO 17072-1. Il cuoio conciato senza cromo è esonerato dal requisito.
TDA e MDA				
	<i>PU</i>	2,4-Toluene diamina (2,4-TDA) CAS N. 95-80-7 4,4'-Diamminodifenilmetano (4,4'-MDA) CAS N. 101-77-9	Inferiore a 5 mg/kg ciascuno.	L'offerente presenta una dichiarazione di conformità avvalorata dai risultati di prova secondo la procedura in appresso: estrazione con soluzione acquosa di acido acetico all'1 %. Il campione è composto da sei porzioni prelevate sotto la superficie di ciascun esemplare (fino a un massimo di 2 cm dalla superficie). Si effettuano 4 estrazioni ripetute del medesimo campione e il volume in ogni occorrenza. Gli estratti sono combinati, portati a un volume noto, filtrati e analizzati mediante HPLC/UV o HPLC/MS. Se all'esecuzione della HPLC/UV si sospetta un'interferenza, si effettua nuovamente l'analisi mediante HPLC/MS.
Formaldeide				
	<i>Prodotto finito / cuoio, materiali tessili</i>	La formaldeide libera e idrolizzata contenuta nei componenti della calzatura non può essere superiore ai seguenti limiti: — materiali tessili: < 20 mg/kg, — cuoio: 75 mg/kg (fodere e sottopiedi); 100 mg/kg per le altre parti del prodotto.	Valori limite specificati	L'offerente o il fornitore dei materiali presenta una dichiarazione di conformità avvalorata dai risultati di una relazione di prova secondo i seguenti metodi di prova: materiali tessili: EN ISO 14184-1; cuoio: EN ISO 17226-1.
Antimonio				
	<i>Fibre di poliacetato grezze</i>	Il contenuto di antimonio nelle fibre di poliestere grezze non può superare 260 ppm.	260 mg/kg	L'offerente o il fabbricante delle fibre presenta una dichiarazione di non uso durante il processo di fabbricazione oppure una dichiarazione di conformità avvalorata da una relazione di prova secondo i seguenti metodi di prova: determinazione diretta mediante spettrometria di assorbimento atomico o spettrometria di massa al plasma accoppiato inductivamente. La prova è effettuata su un campione composto di fibre grezze prima di qualsiasi lavorazione a umido.



Appendice II: Parametri di durabilità per calzature ordinarie

Parametro/ metodo di prova normale		Calzature da uomo da città	Calzature da donna da città
Resistenza della tomaia alla flessione: (ke senza danneggiamenti visibili) EN 13512 asciutta		asciutta = 80 bagnata = 20	asciutta = 50 bagnata = 10
Resistenza della tomaia alla lacerazione (forza media di lacerazione, N)/EN 13571	Cuoio Altri materiali	≥ 60	≥ 40
Resistenza della suola esterna alla flessione: EN 17707 Accentuazione del taglio (mm) Nsc = nessuna crepa spontanea	Accentuazione del taglio (mm) Nsc = nessuna crepa spontanea	≤ 4 Nsc	≤ 4 Nsc
Resistenza della suola esterna all'abrasione/ EN 12770	$D \geq 0,9 \text{ g/cm}^3 \text{ (mm}^3\text{)}$ $D < 0,9 \text{ g/cm}^3 \text{ (mg)}$	≤ 350 ≤ 200	≤ 400 ≤ 250
Distacco tomaia/suola: (N/mm)/	EN 17708	$\geq 3,5$	$\geq 3,0$
Resistenza della suola esterna alla lacerazione (forza media, N/mm)/EN 12771	$D \geq 0,9 \text{ g/cm}^3$ $D < 0,9 \text{ g/cm}^3$	6 4	6 4
Solidità del colore e all'interno della calzatura (fodera o superficie interna della tomaia). Scala di grigio sul feltro dopo 50 cicli di umidità/EN ISO 17700		$\geq 2/3$	$\geq 2/3$
Cicli di abrasione delle fodere e dei sottopiedi/EN 17704		$> 25 \text{ 600}$ asciutto $> 6 \text{ 400}$ bagnato	$> 25 \text{ 600}$ asciutto $> 6 \text{ 400}$ bagnato



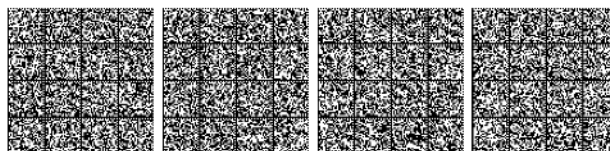
Appendice III: Gestione responsabile della filiera [fac-simile schede informative di controllo]Scheda di controllo sui diritti umani e dei lavoratori destinato all'offerente

NOME DELL'AZIENDA		
INDIRIZZO della sede legale		
Numero delle sedi produttive		
INDIRIZZI delle Sedi produttive		
Indirizzi dei siti logistici		
Intermediari		
Marchi		
TEL.	FAX	E-MAIL
REFERENTE		
LEGALE RAPPRESENTANTE		
Fatturato		
Sito web dove sono pubblicate le informazioni		
Numero di fornitori stranieri		
Indicare i paesi e i rispettivi indirizzi ove sono presenti le unità produttive e i loro siti di produzione		

Tipologia di prodotti forniti	
Pezzi venduti nell'anno	
Suddivisione percentuali dei singoli marchi sul totale del fatturato	
Composizione del prezzo	

Oggetto dell'indagine		
Produzione calzature	☐	montaggio e finitura della calzatura
	☐	realizzazione della tomaia e della suola
Articolo /accessorio di buffetteria	☐	taglio, assemblaggio e confezionamento
	☐	pellame

NUMERO DEI DIPENDENTI		
Di cui	UOMINI	
	DONNE	
	MINORI DI ANNI 15	
	MINORI DI ANNI 18	
	SOGGETTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO	
Numero di dipendenti assunti part-time		
Numeri di contratti a tempo determinato		
Numero di contratti a tempo indeterminato		
Numero di dipendenti disabili		
Numero di dipendenti stranieri		
Numero di dipendenti iscritti a sindacati		



Inquadramento retributivo medio per livello	
Elenco dei benefit aziendali previsti	
Nome del Vs Rappresentante dei Lavoratori	
Nome del vostro Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (DLgs. 81/2008)	
Data ed edizione del Documento di valutazione dei rischi (DLgs. 81/2008)	
Data ed edizione del Piano di emergenza	
Informazione sulla somministrazione di corsi di formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro (Piano di formazione e registro presenze)	
Elencare i dispositivi di protezione individuale utilizzati dal personale E la frequenza con la quale sono indossati	
Indicare se è presente il registro degli infortuni	
Se l'attività è soggetta al certificato prevenzione incendi rilasciato dai VVF, data nel quale tale certificato è stato rilasciato	
Numero di servizi igienici a disposizione per il personale	
Indicare, se è presente la mensa per il personale, la data e l'edizione del documento HACCP	
Indicare la frequenza di pulizia e lo stato degli spogliatoi se eventualmente presenti in azienda	
Riferire se l'azienda ha predisposto degli alloggi per il personale	
Numero di pratiche disciplinari nei confronti dei lavoratori	
Indicare l'orario di lavoro previsto presso l'azienda	
Numero di ore settimanali di lavoro straordinario consentito	
Retribuzione media mensile per lo straordinario	
Indicazione delle modalità di gestione del lavoro a domicilio se eseguito	
Numero di casi di violazioni di diritti dei lavoratori da parte dei fornitori	
Eventuali rapporti di ispezioni e verifiche operate dall'azienda	

(Data, timbro e firma del Responsabile)

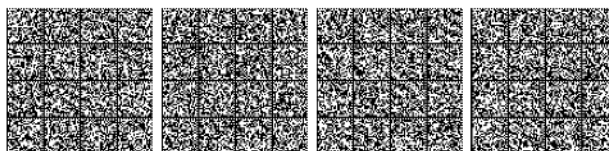
INFORMATIVA AI SENSI DEL DLGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI.

- il trattamento dei Vostri dati personali è diretto esclusivamente alle attività concernenti la verifica di conformità ai criteri di aggiudicazione inseriti nella procedura di gara della Stazione appaltante....
- i Vostri dati personali non saranno soggetti a diffusione
- le modalità di elaborazione sono effettuate con mezzi informatici, con mezzi manuali e con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati
- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto impedirà di assegnare eventuali punteggi aggiuntivi secondo le procedure di aggiudicazione della gara d'appalto.

Vi preghiamo pertanto di restituirci copia firmata del presente documento.

Data

Firma del Legale Rappresentante



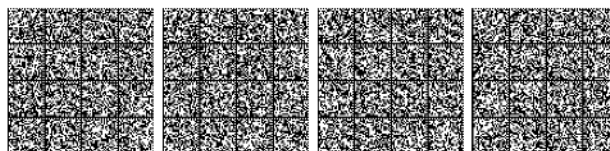
Appendice III: Gestione responsabile della filiera [fac-simile schede informative di controllo]Scheda di controllo sui diritti umani e dei lavoratori destinato ai **fornitori e subfornitori**

NOME DELL'AZIENDA		
INDIRIZZO della sede legale		
Numero delle sedi produttive		
INDIRIZZI delle Sedi produttive		
TEL.	FAX	E-MAIL
REFERENTE		
LEGALE RAPPRESENTANTE		
Fatturato		
Sito web dove sono pubblicate le informazioni		
Numero di fornitori stranieri		
Indicare i paesi e i rispettivi indirizzi ove sono presenti le unità produttive e i loro siti di produzione		

Tipologia di prodotti forniti
Numero di pezzi venduti

NUMERO DEI DIPENDENTI		
Di cui	UOMINI	
	DONNE	
	MINORI DI ANNI 15	
	MINORI DI ANNI 18	
	SOGGETTI ALL'OBLIGO SCOLASTICO	
Numero di dipendenti assunti part-time		
Numeri di contratti a tempo determinato		
Numero di contratti a tempo indeterminato		
Numero di dipendenti disabili		
Numero di dipendenti stranieri		
Numero di dipendenti iscritti a sindacati		
Inquadramento retributivo medio per livello ³²		
Elenco dei benefit aziendali previsti		
Nome del Vs Rappresentante dei Lavoratori		
Nome del vostro Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (DLgs. 81/2008)		
Data ed edizione del Documento di valutazione dei rischi (DLgs. 81/2008)		
Data ed edizione del Piano di emergenza		
Informazione sulla somministrazione di corsi di formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro (Piano di formazione e registro presenze)		
Elencare i dispositivi di protezione individuale utilizzati dal personale E la frequenza con la quale sono indossati		

³² Verificare l'adeguamento dei salari ai contratti collettivi nazionali, ove presenti. E nei paesi dell'Est Europa verificare che le retribuzioni siano innalzate almeno fino al 60% della media salariale nazionale e nei paesi asiatici fino al livello stabilito dall'Asia Floor Wage Alliance (AWFA)



Indicare se è presente il registro degli infortuni	
Se l'attività è soggetta al certificato prevenzione incendi rilasciato dai VVF, data nel quale tale certificato è stato rilasciato	
Numero di servizi igienici a disposizione per il personale	
Indicare, se è presente la mensa per il personale, la data e l'edizione del documento HACCP	
Indicare la frequenza di pulizia e lo stato degli spogliatoi se eventualmente presenti in azienda	
Riferire se l'azienda ha predisposto degli alloggi per il personale	
Numero di pratiche disciplinari nei confronti dei lavoratori	
Indicare l'orario di lavoro previsto presso l'azienda	
Numero di ore settimanali di lavoro straordinario consentito	
Retribuzione media mensile per lo straordinario	
Indicazione delle modalità di gestione del lavoro a domicilio se eseguito	
Numero di casi di violazioni di diritti dei lavoratori da parte dei fornitori	
Eventuali rapporti di ispezioni e verifiche operate dall'azienda	

(Data, timbro e firma del Responsabile)

INFORMATIVA AI SENSI DEL DLGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI.

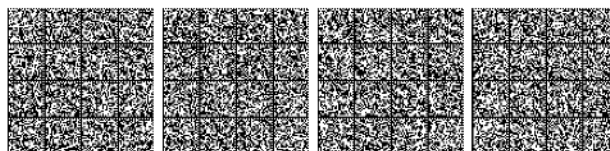
Con la presente, l'azienda informa i propri fornitori che:

- il trattamento dei Vostri dati personali è diretto esclusivamente alle attività concernenti la verifica di conformità ai criteri di aggiudicazione inseriti nella procedura di gara della Stazione appaltante....
- i Vostri dati personali non saranno soggetti a diffusione
- le modalità di elaborazione sono effettuate con mezzi informatici, con mezzi manuali e con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati
- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto impedirà di compiere le procedure necessarie al processo di partecipazione alla gara

Vi preghiamo pertanto di restituirci copia firmata del presente documento.

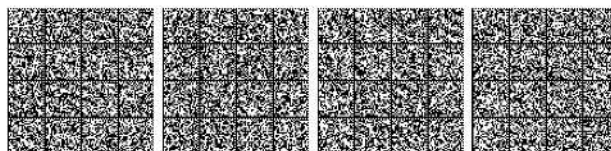
Data

Firma del Legale Rappresentante

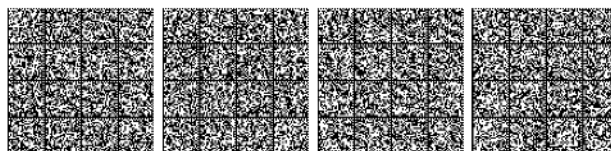


Appendice IV: Rifiuti e residui produzione calzature

Fase del processo	Tipo di rifiuto	Contenuto	Possibile operazione di recupero/smaltimento
Rifilatura	Parti di pellame grezzo	Collagene, pelo, grasso, tessuto connettivo, sangue	Produzione di colla, gelatina Produzione di mangime Recupero energetico Trattamento termico Discarica
Conservazione	Sale, Salsamoia	NaCl e additivi	Discarica
Calcinazione e depilazione	Pelo, lana	Materiale ricco di cheratina	Produzione di lana commerciale Produzione di inibittrici Produzione di lanolina Produzione di fertilizzanti, mangimi Compostaggio Recupero energetico – trattamento termico Discarica
Scamatura	Camiccio	Grasso sangue	Produzione di colla, gelatina Recupero di grasso Compostaggio Recupero energetico Discarica
Spaccatura	Spaccature calcinate (lato carne)	Camiccio	
Sgrassaggio con solvente	Residui di distillazione	Solventi organici e grasso	Riciclo dei solventi organici Riutilizzo dei grassi Trattamento termico dei rifiuti contenenti solventi organici non alogenati; Recupero del grasso mediante cracking Possibile utilizzo nell'industria cosmetica Trattamento di scarichi con basso PH



Fase del processo	Tipo di rifiuto	Contenuto	Possibile operazione di recupero/smaltimento
Sgrassaggio con acqua	Residui di distillazione	Tensioattivi, Grasso emulsionato e non, Agenti residui di preconcia	
Concia e Ri-concia	Liquori concianti		Recupero del cromo
Spaccatura e rasatura	Spaccature e rasature conciate ritagli, croste	Materiale organico	Produzione di pannelli di fibre Produzione di cuoio Produzione di piccoli articoli in pelle Compostaggio Trattamento termico Discaica
Ingrassaggio Tintura	Agenti chimici vari		Trattamento e smaltimento secondo le caratteristiche dei prodotti usati
Lavorazioni meccaniche Polvere Materiale organico			
Rifinitone (rivestimento)	Residui, Fanghi	Solventi, Metalli pesanti, Altro	Discaica Trattamento termico
Rifilatura (finale)	Ritagli, croste		Produzione di pannelli di fibre Produzione di cuoio Discaica Trattamento termico
Trattamento delle emissioni in aria	Polveri, fanghi (a seconda della tecnologia di abbattimento)		Recupero dei composti organici Discaica Trattamento termico
Trattamento degli scarti	Fanghi		Riciclaggio/recupero Discaica Trattamento termico Compostaggio
Trattamento dei rifiuti	Rifiuti dal trattamento in sito		
Imballaggio	Pallet, Carta, Plastica, Fusti e sacchi vuoti da prodotti chimici		Riciclaggio/recupero Discaica Trattamento termico



ALLEGATO 5

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI, CALZATURE ORTOPEDICHE E PLANTARI

MODELLO DICHIARAZIONE CONFORMITA' CAM

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, Prov. _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, presso cui elegge domicilio, di seguito denominata "Impresa",

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

che i propri prodotti, detergenti e impianti sono in possesso dei requisiti di conformità ai Criteri Ambientali Minimi di al Decreto Ministeriale del 17 maggio 2018 "Criteri Ambientali minimi (CAM) per la fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle.

Data _____ Timbro e Firma _____

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

OGGETTO :

ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO CONTRATTO:	
IMPORTO CONTRATTO:	
DETERMINA AGGIUDICAZIONE:	
DITTA ESECUTRICE:	
DIRETTORE ESECUZIONE:	
TEMPO ESECUZIONE (da Cap.):	
DATA ORDINE:	
DATA ESECUZIONE:	
IMPORTO ORDINE:	

VISTO REGOLARE ESECUZIONE

FIRMA DITTA ESECUTRICE PER ACCETTAZIONE:_____

FIRMA REFERENTE DEL SERVIZIO:_____

FIRMA RESPONSABILE PROGETTO:_____

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo UE/2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 in materia di trattamento dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del Trattamento dei dati è la Città di Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino.

Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati la Direttrice del Dipartimento Servizi Generali, Appalti ed Economato – Divisione Servizi Generali Appalti - Servizio Economato e Fornitura Beni e Servizi, raggiungibile in Piazza Palazzo di Città N. 1, Torino e all'indirizzo di posta elettronica: appaltieconomato-privacy@comune.torino.it

Responsabile per la Protezione dei dati – Piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino - indirizzo di posta elettronica rpd-privacy@comune.torino.it

Finalità del Trattamento dei dati e Base giuridica

Ai sensi dell'art. 6, 9 par. 1, e 10 del Regolamento UE/2016/679, tutti i dati personali comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base dei seguenti presupposti di liceità:

- a) necessità del trattamento ai fini dell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 par. 1 lett. b del Regolamento UE/2016/679);
- b) necessità del trattamento per adempiere obblighi legali a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del Regolamento UE/2016/679);
- c) necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e Regolamento UE/2016/679).

La base giuridica di riferimento per il trattamento dei dati è il D.Lgs 36/2023 e s.m.i., nonché il Regolamento vigente della Città di Torino per la disciplina dei contratti.

Inoltre, il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati sono trattati secondo quanto stabilito dall'art. 2-*octies* D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Destinatari e Categorie di dati

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, *e-mail*, telefono, numero documento di identificazione, stato di convivenza, titoli di studio e professionali, esperienze professionali.

Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 del Regolamento UE/2016/679I dati relativi a condanne penali e reati sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione *ex* artt. 94 e seguenti D.Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 36/2023) e al D.P.R. n. 445/2000.

Sono inoltre oggetto di trattamento i dati relativi alla situazione fiscale, economica, finanziaria, patrimoniale e contributiva.

I dati trattati afferiscono a tutti i soggetti che devono essere in possesso dei requisiti previsti

dagli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. ovvero dei requisiti generali previsti per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Il trattamento dei dati personali di cui sopra, con riferimento all'aggiudicatario, è finalizzato anche all'esecuzione del contratto con i connessi adempimenti; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si indicano alcune tipologie di trattamento:

- i dati relativi ai movimenti finanziari sono oggetto di trattamento ai fini della tracciabilità degli stessi ai sensi della L. 136/2010;

- i dati relativi al personale dell'aggiudicatario, per il quale la stazione appaltante accerta il ritardo nel pagamento delle retribuzioni, sono oggetto di trattamento esclusivamente ai fini del pagamento delle retribuzioni medesime ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023;

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Trasferimento dei dati

I dati sono trattati prevalentemente all'interno dell'Unione Europea. Nel caso emerga la necessità di trasferire i dati all'esterno dell'Unione Europea, si provvederà ad integrare la presente Informativa dando conto di quanto previsto all'art. 13 lett. f) del Regolamento UE/2016/679.

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, agli istituti bancari e uffici postali, nonché negli altri casi previsti dalla normativa, ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio *on-line* e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno altresì trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi (secondo quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.), nonché all'Autorità giudiziaria, all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e ad altri Organismi di controllo.

Periodo di conservazione dei dati

In riferimento ai dati contenuti in documenti amministrativi per i quali non è prevista una specifica disposizione di legge o Regolamento in materia di conservazione, i dati personali saranno trattati per la durata della procedura di gara e del contratto nel rispetto dei termini prescrizionali per l'esercizio dei diritti nell'ambito del procedimento giurisdizionale amministrativo, civile e penale.

A tali fini i dati saranno conservati dieci anni decorrenti dalla data di scadenza del contratto. Saranno conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici ai sensi dell'art. 5 paragrafo 1, lettera e) Regolamento 2016/679.

Decorso i termini e le esigenze sopra indicate, troverà applicazione l'art. 21, comma 1, lettera d) del D.lgs. 42/2004 in materia di scarto dei documenti dagli archivi pubblici.

I dati contenuti nella determinazione di efficacia dell'aggiudicazione e nei suoi allegati (verbali di gara, offerta economica e istanza di partecipazione alla gara dell'aggiudicatario), e nell'eventuale determinazione dirigenziale di consegna anticipata, vengono conservati a tempo indeterminato.

Diritti dell'interessato

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21), disciplinati dal Regolamento UE/2016/679.

Diritto di reclamo

Il diritto è esercitabile presso il Titolare o il suo designato, ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, come sopra individuati.

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sulla Città di Torino.

Processo automatizzato

La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatizzati (art. 22 del Regolamento UE/2016/679).

Finalità diverse

I dati conferiti non sono trattati per finalità diverse da quelle istituzionali sopra indicate.

Offerta Economica relativa a

Descrizione FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI, CALZATURE ORTOPEDICHE E PLANTARI PER I SERVIZI DELLA CITTA' DI TORINO PER IL TRIENNIO 2025/2027.

RdO nr. 5283078

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	COMUNE DI TORINO		
Ufficio	Appalti ed Economato - PO BOSIO		
Codice fiscale	00514490010	Codice univoco ufficio	XKFOF5
Indirizzo sede	Piazza palazzo di citta' 1		
Città	Torino		
Recapito telefonico	+3901101126960		
Email	ufficiomepa@comune.torino.it		
Punto ordinante	LORELLA BOSIO		

Concorrente**Forma di partecipazione**

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

CRIS S.R.L.

Partita IVA

03820800013

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	3196,71

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Dichiarazione relativa al subappalto

L'operatore Economico dichiara di NON voler ricorrere, in caso di aggiudicazione, al subappalto per alcuna delle attività dei lotti in cui si articola la procedura

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

